



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 494

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

**Allegato: Notiziario delle delegazioni  
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 18 novembre 2015

## I N D I C E

**Commissioni permanenti**

2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	5
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	13
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
7 <sup>a</sup> - Istruzione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	49
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 102)</i> . . . . .	»	52
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 103)</i> . . . . .	»	52
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	53
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	56
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>		
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 127)</i> . . . . .	»	59
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 128)</i> . . . . .	»	59
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	60
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	68

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 494<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 18 novembre 2015.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-Ipl; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

**Commissioni bicamerali**

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	74
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	75
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	76
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	78
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	79
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	80

---

<b>Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali</b> . . . . .	<i>Pag.</i>	81
---	-------------	----



## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 novembre 2015

### Plenaria

254<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PALMA

*indi del Vice Presidente*  
BUCCARELLA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali (n. 205)**

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PALMA ricorda al relatore che nella seduta di ieri sono emerse posizioni dissenzienti rispetto allo schema di parere predisposto, soprattutto in ordine alla questione dell'estrazione da un apposito *database* delle domande per lo svolgimento delle prove orali. Evidenzia, altresì, che la questione in oggetto si pone anche per la mancanza di un preciso riferimento nella legge forense (legge n. 247 del 2012) – e, in particolare, nell'articolo 46 della medesima – che possa giustificare l'introduzione per via regolamentare di una così significativa innovazione circa la modalità di svolgimento delle prove orali dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione forense. In questo quadro e nel silenzio della fonte pri-

maria avrebbe potuto e dovuto preferirsi una soluzione più conforme alla prassi vigente e alle ordinarie forme di svolgimento degli esami di abilitazione professionali.

Il senatore LUMIA (*PD*) chiede al relatore maggiori delucidazioni in merito ad eventuali profili di non conformità alla legge forense degli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in titolo.

Il presidente PALMA fa presente che, ove si ritenesse la non conformità alla legge delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, le stesse potrebbero essere facilmente caducate in sede giurisdizionale.

Il senatore LUMIA (*PD*), afferma, a nome del proprio Gruppo, che sotto l'aspetto sostanziale non ci sono ostacoli all'introduzione di un *database*; tuttavia chiede al sottosegretario Ferri quanto rilevi per il Governo, nell'attuazione della legge forense, l'introduzione del *database* per l'estrazione delle domande ai candidati. Si rivolge quindi al relatore per conoscere il suo orientamento definitivo sulla questione, quantunque nella seduta di ieri lo stesso relatore già avesse affermato che un sistema informatizzato per l'estrazione delle domande si pone a garanzia di una maggiore trasparenza ed omogeneità di valutazione nella selezione dei candidati.

Il senatore DI MAGGIO (*CoR*) chiede di conoscere l'orientamento del Governo sul punto in questione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ribadisce quanto già sostenuto nella seduta di ieri e cioè che, non prevedendo la legge nulla al riguardo, si approverebbe una norma viziata da «eccesso di delega» ove si introducesse il sistema del *database* per l'estrazione delle domande orali ai candidati. Per altro verso egli ritiene che un siffatto sistema informatizzato non sarebbe garanzia di una maggiore omogeneità di valutazione né di trasparenza, perché la valutazione dei candidati in sede concorsuale dipende dalle risposte e dalla capacità della commissione di verificare le conoscenze degli stessi.

Il senatore FALANGA (*AL-A*), dopo aver premesso che è sempre difficile applicare dei criteri di valutazione omogenea nella selezione dei candidati all'esame di abilitazione per l'esercizio della professione forense, quantunque in questi ultimi anni siano stati fatti numerosi tentativi a garanzia della trasparenza e della omogeneità di valutazione su tutto il territorio nazionale, ritiene che l'introduzione di un sistema meccanizzato per la formulazione delle domande non costituisce affatto una soluzione del problema.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) osserva che la lettera e) dello schema di parere predisposto dal relatore Cucca, come illustrato nella seduta di ieri, garantisce un sostanziale equilibrio tra l'esigenza di definire modalità di

predisposizione delle domande a garanzia della trasparenza e della omogeneità valutativa e quella di salvaguardare la discrezionalità della commissione di esame, dalla quale non si può in nessun caso prescindere. Peraltro egli ritiene che l'attuazione della legge forense non incide sulle modalità di verifica delle conoscenze dei candidati e, pertanto, il rischio di «eccesso di delega» non sussiste.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) insiste sul ruolo determinante dell'autonomia di valutazione da parte della commissione di esame.

Il presidente PALMA esprime perplessità sulla formulazione di cui alla lettera e) dello schema di parere predisposto dal relatore, ove si chiede al Governo che «la commissione non sia costretta a ricorrere esclusivamente a domande contenute nell'apposito *database*»; si tratta infatti di una formulazione che presta il fianco ad ambiguità applicative e, conseguentemente, può creare difficoltà in sede contenziosa, favorendo la proposizione di ricorsi da parte dei candidati che eventualmente non abbiano superato la prova.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) afferma che la formulazione delle domande mediante *database* potrebbe creare numerosi problemi anche ai componenti della commissione di esame, che potrebbero non conoscere tutte le risposte delle domande contenute nel *database*.

Il sottosegretario FERRI, dopo aver premesso che il Governo non intende retrocedere in ordine all'introduzione del sistema meccanizzato per la formulazione delle domande in sede di svolgimento delle prove orali, precisa che non si pone il problema della non conformità alla legge forense nelle disposizioni cui agli articoli 6 e 7 dello schema di regolamento in esame, in quanto la legge n. 247 del 2012, all'articolo 1, comma 3, lascia ampio margine al Governo per l'attuazione in via regolamentare.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) interviene osservando che la formulazione delle domande mediante estrapolazione da un apposito *database*, dovrebbe essere preceduta dalla pubblicazione delle stesse, in modo che tutti i candidati abbiano la possibilità di studiarle prima dello svolgimento delle prove.

Il relatore CUCCA (*PD*) concorda con il rappresentante del Governo ed afferma che l'introduzione di un apposito *database* per la somministrazione delle domande non comporta l'illegittimità del regolamento.

Quindi alla luce del dibattito testé svoltosi illustra una nuova formulazione della lettera e) dello schema di parere invitando il Governo «a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candi-

dato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande – che dovrebbero essere di difficoltà omogenea – contenuto nell'apposito *database*.»

Il relatore inserisce poi nel parere la nuova lettera f) in cui si invita il Governo a «specificare se il complesso delle domande inserite nel *database* saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell'estrazione».

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dichiarazione di voto, afferma la propria contrarietà allo schema di parere così come formulato dal relatore, sottolineando in particolare come le modalità di estrazione delle domande previste dall'articolo 6 dello schema in esame siano, di fatto, lesive della dignità sia degli esaminatori, sia degli esaminati. Ricorda peraltro che anche il Consiglio nazionale forense ha espresso parere contrario su siffatto sistema.

Il senatore FALANGA (*AL-A*), condividendo i rilievi critici del senatore Caliendo, esprime a sua volta contrarietà sullo schema di parere in esame, affermando anch'egli che, con il ricorso al *database* per la formulazione delle domande, si ledono la dignità sia degli esaminatori che degli esaminati. Concorda inoltre con il senatore Giovanardi sull'opportunità di introdurre nel parere l'invito alla pubblicazione delle domande prima della introduzione delle stesse nell'apposito *database*.

Il senatore GIOVANARDI (*AP (NCD-UDC)*) ribadisce la tesi che è necessaria la pubblicazione delle domande.

Il senatore LUMIA (*PD*), a nome del proprio Gruppo, annuncia il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, come da ultimo modificato.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere con condizioni ed osservazioni, come da ultimo riformulato, pubblicato in allegato, viene posto in votazione e risulta approvato.

#### *SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DI UN CONVEGNO SULLE UNIONI CIVILI*

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) riferisce che ha ricevuto una comunicazione sullo svolgimento di un convegno a Verona in materia di unioni civili, previsto per il prossimo 20 novembre, al quale dovrebbe partecipare un «avvocato esperto» designato dalla Commissione giustizia del Senato. Chiede al riguardo ragguagli al presidente Palma.

Il presidente PALMA chiarisce che si tratta di una notizia falsa, in quanto non è stato designato alcun esperto sulle unioni civili da parte della



Presidenza della Commissione – ovvero dalla Commissione medesima – in relazione al convegno citato ovvero ad altri.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI*

Il presidente PALMA convoca la Sottocommissione per i pareri domani, giovedì 19 novembre, alle ore 9, per le osservazioni alla Commissione igiene e sanità sull'Atto del Governo n. 212, in materia di lavorazione, presentazione e vendita prodotti del tabacco.

*La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(859-1357-1378-1484-1553-B)** *Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Scilipoti Isgro', Falanga; Moscardelli ed altri; Stucchi; Nadia Ginetti e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FALANGA (AL-A) sottolinea che il disegno di legge in titolo, così come modificato dalla Camera, non appare condivisibile. A mero titolo esemplificativo, la nuova formulazione dell'articolo 589-bis, quinto comma, n. 2 del codice penale – così come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, con le modifiche apportate dalla Camera, secondo cui si applica la reclusione da cinque a dieci anni anche per il conducente di un veicolo a motore che cagioni per colpa la morte di una persona attraversando un'intersezione con un semaforo disposto al rosso – rischia di porsi in contrasto con il principio di proporzionalità, in quanto assimila tale situazione a quella ben più grave di cui al quarto comma del medesimo articolo, relativa all'omicidio stradale colposo cagionato da chi si pone alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Tra l'altro la cornice edittale ivi prevista (da cinque a dieci anni) appare eccessivamente vicina a fattispecie ben più gravi, che presuppongono un comportamento doloso, quale l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale di cui all'articolo 584 del codice penale (punito con la reclusione da dieci a diciotto anni). Invita pertanto i membri della Commissione a modificare il disegno di legge in titolo, evitando di farsi coinvolgere dall'emotività del momento.

Il senatore LUMIA (PD), intervenendo a nome del proprio Gruppo parlamentare, dichiara che il disegno di legge in titolo è finalizzato ad inasprire le pene in caso di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali col-

pose gravi e gravissime, di cui rispettivamente agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale – così come introdotti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo – individuando un ragionevole punto di equilibrio tra l'esigenza di prevenire comportamenti gravemente sbagliati e pericolosi per l'incolumità pubblica – quale è quello di mettersi alla guida in stato di ebbrezza ovvero dopo aver assunto sostanze psicotrope – e la necessità di assicurare certezza del diritto di fronte ad un sistema sanzionatorio attuale che ha causato non pochi problemi interpretativi.

La sua parte politica, in linea di principio, si dichiara fin da ora favorevole all'approvazione del disegno di legge all'esame senza modifiche rispetto al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) tiene a precisare la estrema delicatezza di alcune delle questioni sollevate dal presidente Palma nel corso della seduta di ieri, prima fra tutte il rischio di disparità di trattamento in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente che si verrebbe a determinare, in presenza del medesimo fatto illecito, tra titolari di patente rilasciata in Italia e titolari di patente rilasciata al di fuori del territorio italiano, in conseguenza della mancanza di modifiche di coordinamento agli articoli 135 e 136-*ter* del codice della strada. A tale riguardo ritiene assolutamente indispensabile svolgere una riflessione più approfondita sull'opportunità di intervenire su alcuni eventuali punti specifici suscettibili di criticità applicative, in alternativa alla decisione di approvare il testo così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Sottolinea l'esigenza di evitare rischi di violazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza costituzionalmente previsti e di non prestare il fianco a facili strumentalizzazioni politiche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 205**

La Commissione giustizia, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime parere non ostativo

con le seguenti condizioni:

*a)* che all'articolo 4, comma 4, dello schema sia previsto che, nell'ambito delle prove scritte, il controllo sui candidati da parte del personale preposto alla vigilanza sia effettuato con modalità chiaramente predefinite, non invasive ed eguali per tutti – anziché secondo non meglio precisati criteri casuali o a campione individuati dalla commissione, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte – al fine di assicurare i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della procedura d'esame;

*b)* che all'articolo 5, comma 2, ultimo periodo, dello schema venga specificato che, qualora la correzione degli elaborati scritti si svolga nei locali di un ufficio giudiziario del distretto con sede in un comune diverso da quello della corte di appello presso la quale la commissione è costituita, il trasferimento delle buste contenenti gli elaborati scritti da correggere debba essere effettuato con l'ausilio e sotto il controllo dell'ispettore della polizia penitenziaria, analogamente a quanto previsto dagli articoli 4, comma 22 e 5, comma 9, dello schema;

e con le seguenti osservazioni:

*a)* tenuto conto dell'articolo 49 della citata legge forense, così come modificato dall'articolo 2-ter, comma 1, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, secondo cui per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge forense (e pertanto fino al 2 febbraio 2017) l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato continuerà a svolgersi secondo le modalità stabilite dalle norme previgenti – sia prevista una disposizione di coordinamento con il suddetto articolo 49 della legge forense, che regoli la fase transitoria fino alla definitiva entrata in vigore della nuova normativa, recata dall'articolo 46 della legge forense, consentendo, ad esempio, la possibilità da parte dei candidati tenuti allo svolgimento delle prove scritte di introdurre, nel locale degli esami, codici annotati;

*b)* all'articolo 2, comma 3, ed all'articolo 6, comma 1, dello schema, si invita il Governo a prevedere che le comunicazioni a ciascun candidato ammesso vengano effettuate anche a mezzo dei tradizionali sistemi di notificazione per posta raccomandata, quanto meno nelle ipotesi

in cui il candidato non abbia indicato nella domanda di partecipazione il proprio recapito di posta elettronica ordinaria o certificata;

c) all'articolo 4, comma 2, dello schema, si invita il Governo a prevedere la possibilità da parte dei candidati di introdurre, in sede di prova scritta, oltre ai codici, anche testi di legge liberamente stampati, anche se non pubblicati a cura di un editore;

d) all'articolo 4, comma 13, dello schema, si raccomanda al Governo, fermo il divieto ai commissari e ai segretari di rientrare nella sede di esame, qualora si allontanino dalla stessa nel corso delle prime tre ore dalla dettatura della traccia, di prevedere che tale divieto venga meno in presenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, valutate dal presidente della commissione e delle sottocommissioni, allo scopo di evitare l'introduzione di elementi di eccessiva rigidità che possono rischiare – al di là delle intenzioni – di determinare, soprattutto nell'ipotesi di eventi imprevedibili e non altrimenti fronteggiabili, un serio e concreto pregiudizio al buon andamento della procedura d'esame;

e) si invita il Governo a ridefinire le modalità di estrazione delle domande rivolte ai candidati durante lo svolgimento delle prove orali di cui all'articolo 6 dello schema, anche allo scopo di consentire alla commissione o sottocommissione distrettuale di poter svolgere correttamente le proprie funzioni al fine di una compiuta valutazione del candidato, senza dover essere costretta a ricorrere esclusivamente a domande – che si suggerisce abbiano tutte difficoltà omogenea – contenute nell'apposito data base predisposto ed alimentato con modalità centralizzate, secondo quanto previsto dall'articolo 7 dello schema; in particolare, sul punto in questione, si ritiene di dover sottolineare l'assenza di qualsiasi indicazione in tal senso rinvenibile nel disposto di cui all'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, disposto del quale lo schema di decreto in esame reca la sola normativa di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

f) si invita il Governo a specificare se il complesso delle domande inserite nel data base saranno rese pubbliche oppure resteranno segrete fino al momento dell'estrazione:

g) all'articolo 8 dello schema, si invita il Governo a precisare che, anche nel periodo transitorio di svolgimento della prova orale, rimangono fermi i requisiti di pubblicità e di durata minima e massima della prova per ciascun candidato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, primo periodo dello schema.

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 novembre 2015

### Plenaria

494<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
TONINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 9,25.*

#### IN SEDE REFERENTE

**(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

**(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)**

Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta, anche a nome del proprio Gruppo, l'intendimento di procedere con spirito costruttivo, al fine di consentire la conclusione dell'*iter* in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) condivide l'impostazione metodologica prospettata dal senatore Mandelli, raccomandando una elasticità nella conduzione dei lavori.

Il PRESIDENTE fa presente che si adopererà per garantire una flessibilità nello svolgimento dei lavori della Commissione.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa le notizie apparse sugli organi di stampa in merito al giudizio critico espresso in sede comunitaria in ordine al disegno di legge di stabilità, soprattutto per quel che concerne l'ammontare della riduzione di spesa.

Il vice ministro MORANDO chiarisce che l'Unione europea riconosce il rispetto, da parte della manovra finanziaria in questione, delle regole comunitarie sulla politica fiscale di bilancio, esprimendo qualche nota critica su taluni profili.

Sottolinea in particolare che l'Italia chiede l'applicazione di tre clausole di flessibilità, ossia quella relativa alle riforme, quella inerente agli investimenti – in relazione alla quale occorre che le risorse aggiuntive vengano tradotte in scelte concrete di investimento – ed infine quella inerente agli eventi eccezionali, legata ai flussi migratori.

Fornisce poi i dati numerici, richiesti in precedente seduta dalla senatrice Lezzi, in relazione al Fondo di sviluppo e coesione, in particolare per quel che concerne l'indebitamento netto.

Il PRESIDENTE sottolinea l'importanza di attuare una congrua politica degli investimenti, specie per le aree meridionali del Paese, richiamando l'attenzione sul cosiddetto «pacchetto Sud», che sarà oggetto d'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) esprime apprezzamento per le considerazioni testé espresse dal Presidente in merito all'importanza delle politiche per il Mezzogiorno.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede taluni chiarimenti sulla clausola di flessibilità legata ai flussi migratori, citata dal rappresentante del Governo.

Il vice ministro MORANDO fornisce al senatore D'Alì i chiarimenti richiesti in merito alla clausola per eventi eccezionali legati ai flussi migratori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti in merito alle deroghe delle regole comunitarie in materia contabile, motivate dai gravi episodi di terrorismo recentemente verificatesi in Francia.

Il vice ministro MORANDO fornisce i chiarimenti richiesti dalla senatrice Comaroli.

Si passa all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 4, successivi all'emendamento 4.92.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) manifesta un orientamento favorevole sull'emendamento 4.96, per il quale si riserva di proporre una riformulazione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione accantona l'emendamento 4.96.

Il senatore BROGLIA (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulle coperture contabili delle misure relative alle esenzioni fiscali sugli immobili.

La senatrice GUERRA (*PD*) interviene sui profili citati dal senatore Broglio, ravvisando ulteriori profili critici.

Il vice ministro MORANDO fornisce delle precisazioni sulle questioni sollevate dai senatori Broglio e Guerra.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira l'emendamento 4.113 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/181/5.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/181/5.

Il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2111/181/5.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira poi l'emendamento 4.114.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime il proprio parere contrario sull'emendamento 4.139

Dopo che il vice ministro MORANDO si è conformato al parere testè espresso dalla relatrice, la Commissione respinge con apposita votazione, l'emendamento 4.139.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento 4.141, dando conto delle ragioni di tale parere.

Il vice ministro MORANDO si conforma al parere testè espresso dalla relatrice.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia – anche a nome del proprio Gruppo – il proprio voto

favorevole sull'emendamento 4.141, che posto ai voti viene respinto dalla Commissione.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere contrario sull'emendamento 4.152, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.152, sottolineando gli obiettivi perseguiti con tali misure.

La Commissione respinge, con apposita votazione, l'emendamento 4.152.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira l'emendamento 4.165, al fine di trasformarlo nell'ordine del giorno G/2111/182/5, pubblicato in allegato.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/182/5.

Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno G/2111/182/5.

Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) ha presentato e illustrato una nuova riformulazione dell'emendamento 4.2200, l'emendamento 4.2200 (testo 2) – pubblicato in allegato – con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO – viene posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 4.167.

La Commissione passa quindi alla votazione dell'emendamento delle relatrici 4.2300 che, con parere favorevole del vice ministro MORANDO, viene approvato. Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 4.177.

Dopo che il senatore LAI (*PD*) ha ritirato la propria proposta 4.1000/1, sull'emendamento delle relatrici 4.2400 – che aggiunge due commi all'emendamento del Governo 4.1000 – si apre un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) ed i senatori D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ed URAS (*Misto-SEL*), all'esito del quale l'emendamento 4.2400 – previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO – è posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente è dichiarato assorbito il subemendamento 4.1000/2.

L'emendamento del Governo 4.1000, come modificato con l'approvazione dell'emendamento 4.2400, viene posto ai voti e, con parere favore-



vole della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) e del rappresentante del GOVERNO, viene approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole sull'emendamento 4.0.22 – in materia di patti contrari alla legge relativamente alle locazioni e al rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo –, cui aggiungono la propria firma i senatori VACCARI (*PD*), Laura PUPPATO (*PD*), Stefania PEZZOPANE (*PD*), DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) e LUCHERINI (*PD*), che viene posto ai voti ed è approvato.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), in aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (*PD*) e dal rappresentante del GOVERNO, ritira il proprio emendamento 4.0.33 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/184/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Dopo che gli emendamenti 5.20 e 5.21 sono ritirati dai rispettivi proponenti, la Commissione, previo parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, pone distintamente ai voti e respinge gli emendamenti 5.0.4 e 6.3.

Il senatore VACCARI (*PD*) ritira, in aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (*PD*) e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/188/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Analogamente, il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la propria proposta 6.31 trasformandola nell'ordine del giorno G/2111/185/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.

Venendo incontro all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (*PD*) e dal rappresentante del GOVERNO il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira la propria proposta 6.37, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), in conformità alle indicazioni della relatrice ZANONI (*PD*) e del vice ministro MORANDO, ritira la propria proposta 6.42 trasformandola nell'ordine del giorno G/2111/183/5, pubblicato in allegato; il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole, a condizione che venga espunto il riferimento all'«1 per mille» ivi contenuto; dopo che il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ha riformulato l'ordine del giorno nel senso richiesto dal vice ministro, esso viene accolto dal Governo.

Previo parere favorevole del vice ministro MORANDO, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento delle relatrici 6.0.2000, recante disposizioni in materia di edilizia popolare; conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 6.0.5 (testo 2).

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.2.

Con parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, viene invece posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.26.

In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal vice ministro MORANDO, il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ritira la proposta 7.0.2, recante misure di detassazione degli investimenti, chiedendo al Governo che vengano adottate misure nel prosieguo dell'iter del disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) si associa.

Il senatore D'ALÌ (FI-PdL XVII) prende atto del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sul proprio emendamento 7.0.3 – in materia di credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno –, annunciando voto favorevole e rammaricandosi del fatto che la maggioranza di Governo non ha ritenuto di intervenire fin da subito con misure agevolative per il Mezzogiorno d'Italia; l'emendamento 7.0.3, quindi, previa verifica del numero legale richiesta dal senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), viene posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 7.0.4 viene posto ai voti e respinto, mentre sull'emendamento 7.0.6, viene mantenuto l'accantonamento.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento delle relatrici 9.2000 che, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene approvato.

Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 9.14.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), i senatori MILO (CoR) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il rappresentante del GOVERNO, l'emendamento delle relatrici 9.2100, con il parere favorevole dello stesso vice ministro MORANDO, è posto ai voti ed è approvato.

Conseguentemente l'emendamento 9.15 viene dichiarato assorbito.

Il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 9.157; analogamente, in aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (*PD*) e dal vice ministro MORANDO, il senatore RUTA (*PD*) ritira la propria proposta 9.0.2 – recante credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno – e la trasforma in un ordine del giorno G/2111/187/5 con il quale si impegna il Governo ad intervenire a favore del Sud d'Italia attraverso una delle proposte presentate durante l'esame in prima lettura presso questo ramo del Parlamento. L'ordine del giorno G/2111/187/5, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma i senatori URAS (*Misto-SEL*), LAI (*PD*), D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), CATALFO (*M5S*), MILO (*CoR*), VACCARI (*PD*), VERDUCCI (*PD*), Giuseppina MATURANI (*PD*), TOMASELLI (*PD*), BORRIOLI (*PD*), Camilla FABBRI (*PD*), Valeria CARDINALI (*PD*) e Gianluca ROSSI (*PD*), viene accolto dal Governo.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.0.14 e 9.0.15, mentre sull'emendamento 10.14 viene mantenuto l'accantonamento.

Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione pone ai voti e approva l'emendamento 10.37. Anche l'emendamento 10.2000, con il parere favorevole del vice ministro MORANDO, è posto ai voti e approvato.

Conseguentemente viene dichiarato assorbito l'emendamento 10.41.

In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (*PD*) e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore VACCARI (*PD*) ritira la propria proposta 10.55, mentre il senatore LAI (*PD*) ritira l'emendamento 10.70 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/186/5, sul quale il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere parere.

Al termine di un dibattito incidentale, nel quale intervengono i senatori Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*), BARANI (*AL-A*), Elisa BULGARELLI (*M5S*) e URAS (*Misto-SEL*), viene mantenuto l'accantonamento della proposta emendativa 10.73 – volta a escludere l'applicazione ai membri del Consiglio di amministrazione della RAI, eletti ai sensi della legge 177 del 2005, delle disposizioni inerenti al compenso ricevuto e alla durata dell'incarico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 124 del 2015 –, cui aggiunge la firma il senatore BARANI (*AL-A*).

Anche l'emendamento 10.74 rimane accantonato.

Interviene il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*), il quale invoca un immediato intervento emendativo in Senato, volto a favorire lo stanziamento di misure a tutela del comparto sicurezza, al quale replica il vice ministro MORANDO, il quale conferma l'intenzione da parte del Governo

di prevedere misure agevolative a favore del comparto sicurezza, con un'iniziativa che sarà presumibilmente formalizzata durante l'esame del disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento.

Si passa, quindi, alla votazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo 10.0.1000: previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione pone distintamente ai voti e respinge i subemendamenti 10.0.1000/1, 10.0.1000/2, 10.0.1000/3, 10.0.1000/4, 10.0.1000/5, 10.0.1000/6, 10.0.1000/7 e 10.0.1000/8.

Posto ai voti con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) l'emendamento del Governo 1.0.1000, viene invece approvato.

In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO, il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 11.4.

Intervengono la senatrice Elisa BULGARELLI (M5S), chiedendo chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine a future iniziative a tutela del Mezzogiorno d'Italia, e il vice ministro MORANDO, il quale ribadisce che l'impegno a intervenire con misure agevolative a tutela del Mezzogiorno d'Italia, assunto a più riprese dal Governo, non è incompatibile con analoghe misure economiche a sostegno del comparto sicurezza.

Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 11.5 e 11.8, sul quale il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara voto favorevole, reiterando l'invito al Governo ad eliminare ogni possibili squilibrio territoriale a danno dei lavoratori operanti nel Sud Italia e a promuovere forme di occupazione stabile per questi ultimi, sono posti separatamente ai voti e respinti.

Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 11.39 (testo 2).

La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.43 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice PARENTE (PD) ritira l'emendamento 11.43 (testo 2), preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare le complesse problematiche dei rapporti di lavoro nell'ambito dei *call center*.

Infatti, con l'emendamento di cui è prima firmataria si propone di distribuire in un più ampio arco temporale, fino a sessanta mesi, l'esonero

dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato degli addetti ai servizi di *call center*.

In questo settore, infatti, si registrano forti distorsioni, solo in parte attenuate dall'applicazione della clausola sociale, che consente la continuazione del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali. Tale clausola è stata introdotta alla Camera nell'ambito della discussione sul disegno di legge sugli appalti pubblici, ma il provvedimento dovrà essere esaminato in terza lettura al Senato per l'approvazione definitiva.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 11.55.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.55, che a suo avviso è di fondamentale importanza per il personale assunto per lo svolgimento delle attività stagionali.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 11.55 risulta respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 11.56.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira l'emendamento 11.56.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 11.58.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice PADUA (*PD*), nell'accogliere l'invito della relatrice e del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 11.58, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2111/189/5, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/177/5, che risulta pertanto accolto dal Governo.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 12.2.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.40.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottoscrive l'emendamento in esame, chiedendo altresì di aggiungere le firme dei senatori Arrigoni e Tosato.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.40 è accolto.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 12.43.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice PUPPATO (*PD*) ritira l'emendamento 12.43, annunciando la presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo ad aggiornare l'importo dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorrono a formare il reddito. Infatti, tale importo è ancora pari a lire 500.000, come previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. La somma potrebbe essere corrisposta ai dipendenti a titolo di premio, per il conseguimento di obiettivi o l'aumento di produttività.

La senatrice CATALFO (*M5S*) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere l'ordine del giorno che sarà presentato dalla senatrice Puppato.

La relatrice ZANONI (*PD*) invita a ritirare l'emendamento 12.0.1.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) interviene in dichiarazione di voto. Osserva che, pur essendo effettivamente apprezzabili le finalità della proposta di modifica, con la quale si prevedono agevolazioni fiscali per le attività d'impresa che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle Regioni del Sud d'Italia, sarebbe stato preferibile indirizzare quelle risorse all'assunzione di ricercatori nel Mezzogiorno. A suo avviso, infatti, solo in questo modo sarebbe possibile avviare un processo virtuoso di crescita nelle aree del Paese economicamente svantaggiate.

Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 è respinto.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) segnala che è stato erroneamente accantonato l'emendamento 13.9, che prevede il riconoscimento

di un assegno vitalizio ai familiari superstiti delle vittime del dovere, in luogo dell'emendamento 13.11, con il quale si proponeva l'istituzione di borse di studio per i figli dei caduti nell'esercizio del loro dovere. Tra l'altro, essendo l'importo previsto per le borse di studio piuttosto contenuto, sarebbe stato possibile inserire questa norma nella legge di stabilità, rinviando all'esame della Camera dei deputati sul pacchetto sicurezza la questione – certamente più complessa – del riconoscimento del vitalizio.

Il PRESIDENTE, nel ritenere effettivamente intollerabile la discriminazione attualmente esistente tra i familiari delle vittime di terrorismo e mafia e i congiunti degli altri caduti nell'adempimento del loro dovere, invita il senatore Di Biagio a presentare un ordine del giorno, in riferimento agli emendamenti segnalati.

La relatrice ZANONI (*PD*) ritiene che la questione sia particolarmente complessa. Sarebbe preferibile, quindi, rinviarne la definizione all'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, nell'ambito delle norme sulla sicurezza.

Il senatore DI BIAGIO (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 13.9, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno che, tra l'altro, impegni il Governo a istituire borse di studio per i figli delle vittime del dovere. Auspica che tale atto di indirizzo sia sottoscritto da parte dell'intera Commissione.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.4, purché, al comma 2, le parole: «gennaio 2016» siano sostituite dalle altre «entrata in vigore della presente legge».

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*), accogliendo la proposta della relatrice, riformula l'emendamento 13.0.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.0.4 (testo 2) è accolto.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.2000 delle relatrici.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime soddisfazione per l'accoglimento da parte del Governo della proposta recante misure a sostegno della responsabilità genitoriale, sebbene i giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente siano aumentati solo a due.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevole delle senatrici BULGARRELLI (*M5S*), BELLOT (*Misto-Fare!*) e COMAROLI (*LN-Aut*), l'emendamento 14.0.2000 è posto ai voti e approvato.

Conseguentemente, l'emendamento 14.0.1 (testo 2) è assorbito.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 15.7 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) aggiunge la propria firma all'emendamento 15.7 (testo 2), con il quale si prevede un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. Si stabilisce altresì che, nel provvedere al reclutamento dei professori universitari attraverso chiamata diretta per elevato merito scientifico, almeno il 50 per cento dei professori sia destinato agli atenei del Sud d'Italia.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) si dichiara disponibile a ritirare l'emendamento e a presentare un ordine del giorno, purché il Governo assicuri una valutazione positiva dell'atto di indirizzo e si impegni a riproporre la questione in seconda lettura, dal momento che alla Camera dei deputati il Gruppo Grandi autonomie e libertà non è rappresentato.

Il vice ministro MORANDO ritiene di non poter assumere un impegno così puntuale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) ritiene che allora sia preferibile procedere alla votazione della proposta di modifica di cui è primo firmatario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che i fondi destinati al sistema universitario dovrebbero essere equamente ripartiti tra gli atenei sul territorio nazionale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) sottolinea che la destinazione di ulteriori risorse per il reclutamento di professori negli atenei del Sud consentirebbe un miglioramento dell'offerta formativa e delle opportunità di lavoro per i giovani nelle Regioni meridionali. Si eviterebbe così anche la consistente migrazione degli studenti verso le università del Nord, fenomeno segnalato con preoccupazione dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) ricorda che anche l'ultimo rapporto SVIMEZ evidenzia la sperequazione esistente dal punto di vista del-



l'offerta formativa sul territorio nazionale, che potrebbe essere contrastata appunto attraverso l'assunzione di professori universitari particolarmente qualificati nella ricerca scientifica. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto cogliere l'occasione per inserire nel disegno di legge di stabilità una disposizione che avrebbe effetti virtuosi per il Mezzogiorno.

La senatrice CATALFO (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 15.7 (testo 2).

Posto ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.7 (testo 2) risulta respinto.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.2000 delle relatrici.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), pur ritenendo congruo lo stanziamento per l'istituzione di un fondo destinato all'assunzione di professori universitari, invita le relatrici a rivedere le modalità di selezione indicate, prevedendo criteri più trasparenti, in luogo della chiamata diretta.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene che le risorse non utilizzate per le finalità descritte nell'emendamento dovrebbero tornare nella disponibilità del bilancio statale, invece di confluire nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, come prescrive la legge di contabilità. Pertanto, sarebbe opportuno espungere l'ultimo capoverso.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) osserva che i dubbi espressi dal senatore D'Alì potrebbero essere superati riservando la chiamata diretta ai soli ricercatori precari non strutturati che siano in possesso dell'abilitazione scientifica e quindi idonei all'insegnamento.

Il PRESIDENTE ritiene che l'ultimo capoverso dell'emendamento 15.2000 potrebbe essere soppresso, in quanto il comma 6 dell'articolo 15 reca una previsione di contenuto analogo.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia che le due disposizioni non sono identiche. Infatti, il comma 1 dell'articolo 15 dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, nel cui ambito – ai sensi del comma 6 – resterebbero le risorse non utilizzate.

Invece, l'emendamento 15.2000 prevede l'istituzione del fondo per le cattedre universitarie del merito, stabilendo che le risorse non utilizzate confluiscono nel fondo per il finanziamento ordinario.

Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 15.2000, per consentire una verifica in merito alle segnalazioni effettuate, insieme all'emendamento 15.12 (testo 2).

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'emendamento 15.33.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 15.33.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.35.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore GUALDANI (*AP (NCD-UDC)*) sottoscrive l'emendamento 15.35.

Posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 15.35 è accolto.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 16.6.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.7.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 16.7, con il quale si segnala l'esigenza di superare il vincolo – previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e confermato dalla recente legge delega di riforma della pubblica amministrazione – dell'applicazione alle agenzie fiscali delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

A suo avviso, occorre intervenire tempestivamente, soprattutto dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, che potrebbe determinare effetti negativi sul funzionamento delle agenzie fiscali, con ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività istituzionale. Infatti, è necessario creare le condizioni per trattenere le figure professionali più qualificate, soprattutto dopo che lo Stato ha anche sostenuto gli oneri per la loro formazione.

Dopo aver segnalato che il tema della riorganizzazione delle agenzie fiscali è affrontato anche dall'emendamento 33.236 del senatore Giovanni Mauro, ribadisce la necessità di riconoscere completa autonomia alle strutture incaricate della riscossione delle imposte, anche sotto il profilo contrattuale per i rapporti di lavoro.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti e respinto l'emendamento 16.29.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riformula in un testo 2 l'emendamento 16.2000, pubblicato in allegato, aggiungendo, dopo il

primo capoverso, il seguente periodo: «al comma 6, dopo le parole »degli uffici giudiziari«, inserire le seguenti: »e dell'amministrazione della giustizia«».

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) chiede per quale motivo sia necessario rimodulare la dotazione per l'assegnazione di docenti presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza e cura, già prevista nella legge di stabilità dello scorso anno.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) osserva che la legge di stabilità per il 2015 aveva prorogato la possibilità di assegnare quel personale docente solo per l'anno scolastico 2016-2017. Riservandosi di compiere una ulteriore verifica, chiede di accantonare momentaneamente l'emendamento 16.2000 (testo 2).

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sottolinea la necessità di prorogare il termine previsto dalla legge di stabilità dello scorso anno per tutelare i docenti che svolgono un'attività così importante.

L'emendamento 16.2000 (testo 2) è quindi momentaneamente accantonato, insieme all'emendamento 16.39.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.56.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-AEcT*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.56.

Posto ai voti, l'emendamento 16.56 risulta respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento delle relatrici 16.2100 è posto ai voti e approvato.

Risulta quindi assorbito l'emendamento 16.70.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti l'emendamento 16.106, che risulta respinto.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.111.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritira l'emendamento 16.111.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.119.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il senatore VACCARI (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 16.119 e lo ritira.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.134 e 16.140.

La relatrice ZANONI (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 16.146.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) ritira l'emendamento 16.146. Ritiene tuttavia inaccettabile che non sia ancora stata risolta la situazione del personale docente trasferito dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 1998, nonostante in più sedi sia stata riconosciuta la legittimità delle loro aspettative.

Il vice ministro MORANDO assicura l'impegno del Governo a trovare una soluzione per ristorare il personale docente trasferito nei ruoli dell'INPS del danno economico subito. Tuttavia, la questione risulta particolarmente complessa, anche a causa dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, che vieta interventi retroattivi su contenziosi in cui lo Stato sia stato parte, a prescindere dall'esito del giudizio.

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) in merito all'emendamento 16.2000 (testo 2), precedentemente accantonato, precisa che la legge di stabilità per il 2015 disponeva la soppressione della possibilità di assegnare personale docente a enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza e cura a partire dall'anno scolastico 2016-2017. Con l'emendamento in esame, si rinvia tale soppressione di un anno, a partire dall'anno scolastico 2017-2018.

Dopo una richiesta di chiarimento della senatrice MUSSINI (*Misto*) con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 16.2000 (testo 2).

L'emendamento 16.39 è quindi assorbito.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del Governo, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.153 e 16.154 (testo 2).

La relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*) riformula in un testo 2 l'emendamento 17.2000, pubblicato in allegato, che è accantonato insieme all'emendamento 17.17.

Su richiesta della relatrice ZANONI (*PD*), è accantonato altresì l'emendamento 17.2100, insieme all'emendamento 17.52.

Con il parere contrario della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.54 e 17.59.

Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (*AP (NCD-UDC)*), è accantonato l'emendamento 17.2200, insieme all'emendamento 17.63 (testo 2).

Sono ugualmente accantonati gli emendamenti 17.68 e 17.70.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.0.4 (testo 2). Presenta, inoltre, l'ordine del giorno G/2111/192/5, pubblicato in allegato.

La senatrice FASIOLO (*PD*) presenta l'ordine del giorno G/2111/193/5, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2124 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2015, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-SOCIALE)*

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene incomprensibile che sia stato già fissato per le ore 13 di lunedì 23 novembre il termine per la presentazione in Assemblea di emendamenti al disegno di legge n. 2124, per la conversione del decreto-legge n. 124 recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale. Infatti, la Commissione bilancio non ha ancora iniziato l'esame del provvedimento in sede referente.

Il PRESIDENTE assicura che effettuerà le opportune verifiche in merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

### G/2111/182/5

Gianluca ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, PUPPATO, FRAVEZZI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

premesso che:

la Carta costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato illegittimità costituzionale, per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano i contratti di affitto in nero;

la Consulta ha dichiarato incostituzionale i commi 8 e 9 che stabilivano dei vantaggi per l'inquilino che precedeva alla registrazione nei casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato entro il termine previsto dalla legge, quando in esso era indicata un importo inferiore a quello reale, o quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito;

in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo disponeva che: «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: *a*) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; *b*) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; *c*) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;

il comma 9 del medesimo articolo disponeva che: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: *a*) nel

contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio»;

considerato che:

sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni legislative, dichiarate aggi incostituzionali ai sensi della sentenza, favorendo l'emersione del fenomeno dell'evasione fiscale e accedendo conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole, pari al triplo della rendita catastale e con un taglio fino all'80 per cento di quello di mercato; tali inquilini, a seguito della sentenza della Consulta, si trovano esposti all'innalzamento dei canoni di favore nonché al pagamento delle somme arretrate;

ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere con urgenza al fine di tutelare gli inquilini che hanno aderito ad un disposizione di legge dichiarata incostituzionale, garantendo loro l'applicazione di un canone equo al fine di evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vigenza della predetta disposizione di legge.

---

### **G/2111/183/5**

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

la promozione del decoro urbano richiede lo sviluppo di iniziative a vari livelli per sviluppare attenzione e sensibilità nei cittadini, e per tale motivo è fondamentale costruire forme e momenti di partecipazione attiva a partire dai luoghi in cui le persone vivono e si incontrano (scuole, associazioni, centri sociali, ecc.);

la previsione di una tariffa ridotta dell'aliquota della TASI per comportamenti virtuosi – analogamente a quanto già attuato in altri Paesi –, incentiverebbe i cittadini ad avere un atteggiamento più corretto e una particolare attenzione nei confronti del territorio;

sarebbe opportuno prevedere l'applicazione da parte dei Comuni di una riduzione dell'aliquota della TASI per i cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e



riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere a decorrere dal 1° gennaio 2016, la riduzione dell'aliquota della TASI per i cittadini che effettuano gli interventi di cui in premessa.

---

### **G/2111/184/5**

BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).

premesso che:

i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle Regioni e dalle Province autonome hanno la finalità di intervenire contro i fenomeni di frammentazione e di polverizzazione fondiaria, fenomeni che risultano particolarmente accentuati nei territori di montagna, in seguito a successioni ereditarie. Anche la costruzione di nuove strade o altre infrastrutture aggravano il problema intersecando e separando le proprietà;

la ricomposizione fondiaria mira quindi al raggiungimento di adeguate dimensioni per i terreni da coltivare, favorendo le sistemazioni familiari ed è una concreta misura contro l'abbandono delle campagne e il conseguente dissesto idrogeologico;

nelle zone montane questo tipo di interventi assume una particolare importanza in quanto solo un adeguato mantenimento delle superfici prative e pascolive ed anche nell'ambito delle colture fruttivicole consente la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente montano, cosa che è possibile solo in presenza di aziende agricole vitali e adeguatamente accorpate;

per decenni si è fatto fronte a ciò mediante lo specifico strumento normativo costituito dalla ricomposizione fondiaria prevista al Titolo II, Capo IV del Regio Decreto 215/1933;

il Codice Civile prevede parimenti la ricomposizione fondiaria agli articoli 850 e seguenti;

i provvedimenti amministrativi concernenti l'approvazione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario formano titolo per i trasferimenti di proprietà, comportano un vincolo di indivisibilità apposto agli appezzamenti neoformati ed hanno natura obbligatoria in ordine al pubblico interesse;

le esenzioni e le agevolazioni in merito all'imposta di registro sono sempre state previste per i trasferimenti di proprietà connessi alle operazioni di riordino fondiario. L'art. 37 del succitato Regio Decreto 215/1933 reca a tal fine che «I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 1000, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto»;

com'è noto, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, salvo poi reintrodurne alcuni negli ultimi due anni. Per tutti gli altri trasferimenti a titolo oneroso si è stabilita un'aliquota del 9%;

si è reso così impossibile lo svolgimento delle ricomposizioni fondiarie di cui sopra. L'aliquota del 9% a carico degli enti che promuovono la ricomposizione fondiaria infatti comporta in pratica l'abbandono dello strumento della ricomposizione fondiaria stessa in quanto economicamente non sostenibile da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

d'altro canto è stata però mantenuta l'esenzione per le ricomposizioni fondiarie effettuate dallo Stato tramite l'ISMEA (vedasi art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). L'esclusione dall'esenzione delle analoghe operazioni effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome, che hanno la competenza legislativa in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria, appare illogica e discriminante. Una reintroduzione delle relative esenzioni e agevolazioni avrebbe un costo irrisorio per lo Stato in termini di minori entrate, in quanto l'eliminazione delle agevolazioni attualmente ha portato al blocco da parte delle Regioni e delle Province Autonome di tutte le iniziative già in atto e di quelle programmate e pertanto non è allo stato attuale prevedibile alcuna entrata per l'erario derivante dall'applicazione alla ricomposizione fondiaria dell'aliquota del 9% di cui al D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modifiche;

l'Agenzia delle Entrate, nella sua Circolare N. 2/E del 21 febbraio 2014, nella quale vengono elencate tutte le agevolazioni soppresse con l'entrata in vigore del più volte menzionato d.lgs. 23/2011, per quanto riguarda il riordino fondiario, non fa però riferimento al citato Regio Decreto 215/1933;

la stessa invece, cita a tal proposito le agevolazioni per il compendio unico, di cui all'art. 5-bis della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'art. 5-bis del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che reca che «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità montane»;

un'interpretazione identica viene fornita anche dalla Direzione Provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle Entrate. Ancorché pare discutibile la scelta del legislatore di accumunare il principio del compendio unico e dell'arrotondamento alla logica del piano di ricomposizione fondiaria e di

riordino fondiario, si deve tuttavia constatare che per gli effetti del d.lgs 23/2011 anche questa agevolazione è stata soppressa. I piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario pertanto non possono più fare riferimento né al Regio Decreto 215/1933, né all'art. 5-bis della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'alt. 5-bis del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, e quindi, per gli stessi motivi già delineati sopra, i piani risultano per ora tutti sospesi;

le operazioni di ricomposizione fondiaria sono previste tra quelle ammissibili a cofinanziamento europeo nell'ambito del piano di sviluppo rurale. La reintroduzione dell'esenzione per i piani di ricomposizione fondiaria rende attuabili le operazioni previste dalle relative misure dei piani di sviluppo regionali che altrimenti non potrebbero essere effettuate con relativa perdita della quota europea di cofinanziamento;

impegna il Governo:

a prevedere l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.

---

## **G/2111/185/5**

FRAVEZZI

La Commissione,

in sede di esame dell'A.S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

considerato che:

il comma 3, dell'articolo 6 dell'A.S. 2111 estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del decreto-legge n. 63 del 2013, prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

vi sono enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti citati che, stando a quanto prevede il comma 3, dell'articolo 6 richiamato, sarebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni in argomento;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le detrazioni fiscali citate anche agli enti che svolgono attività di gestione del patrimonio immobiliare

di edilizia pubblica e di reperimento alloggi istituiti in forma societaria purché interamente partecipati da enti pubblici.

---

**G/2111/186/5**

MUCCHETTI

Il Senato,

in sede di esame dell’A. S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

la diffusione e la vendita di prodotti e servizi dematerializzati stanno aumentando con grande rapidità, spesso anche grazie a offerte provenienti *online* dall’estero a opera di imprese multinazionali;

l’attuale normativa consente a queste società multinazionali di ottenere ricavi ingenti e crescenti in Italia senza dichiararvi una stabile organizzazione, e dunque evitando il pagamento delle tasse e delle imposte che invece vengono corrisposte da imprese, talvolta concorrenti, che fatturano direttamente in Italia,

impegna il Governo:

1) a valutare l’introduzione di disposizioni in materia di economia digitale volte alla modifica del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi nei seguenti punti:

a) indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, a considerare esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti. In conseguenza di ciò, l’esistenza di una stabile organizzazione si configura qualora il soggetto non residente: *i*) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità; *ii*) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di euro;

b) a individuare le attività digitali pienamente dematerializzate di cui alla lettera precedente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;

c) a applicare l’articolo 41 DPR 29 settembre 1973, n. 600 per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta;

d) ad affidare a un apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate competenze in materia di accertamento di cui alle lettere precedenti;

e) a far rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c) i compensi per l’utilizzazione di

opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto di licenze *software* distribuite sul mercato italiano;

2) a valutare, altresì, l'introduzione di ulteriori misure in materia di economia digitale al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, volte in particolare:

a) ad applicare una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare per i compensi corrisposti a non residenti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) ad operare una ritenuta a titolo d'imposta del ventisei per cento sull'importo da corrispondere per i soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'art. 41-*bis*, secondo comma e, conseguentemente, a non applicare tale ritenuta nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

c) a valutare ulteriori modifiche affinché, l'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comunichi all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed inviti il medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-*ter* del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Affinché si preveda altresì che, qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'Ufficio competente possa comunicare agli intermediari finanziari residenti, qualora essi non vengano incaricati di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-*bis*, nono comma.

3) a valutare di destinare, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle misure fiscali in materia di economia digitale al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

---

**G/2111/187/5**

RUTA, RICCHIUTI, PEZZOPANE, URAS, CATALFO, AZZOLLINI, D'ALÌ, CERONI, MILO, MANDELLI

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

a promuovere misure ed interventi in favore del Mezzogiorno, tra quelle avanzate ed esaminate, come credito di imposta per gli investimenti, decontribuzione per nuove assunzioni, superammortamento od altre, all'interno della presente legge di stabilità nei successivi passaggi parlamentari.

---

**G/2111/188/5**

VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede una serie di disposizioni per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;

più in particolare, l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013;

viene altresì stabilita la possibilità di usufruire di una detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa, a favore delle giovani coppie costituenti un nucleo familiare; restano escluse tuttavia le spese per acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, per le porte;

all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica alta, fi-

nalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; restano escluse, tuttavia, le spese sostenute per l'acquisto di porte;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di inserire le spese per grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, per le porte, tra quelle per le quali poter beneficiare delle detrazioni previste all'articolo 6 del disegno di legge in esame.

---

### **G/2111/189/5**

PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI, FAVERO

Il Senato,

in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabiliva che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori *ex* Obiettivo 1, venisse sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Veniva inoltre stabilito che la sospensione operasse esclusivamente nei confronti di quelle imprese che avessero recepito o recepissero gli accordi provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni ed organizzazioni più rappresentative sul piano nazionale;

gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento dovevano essere depositati ai competenti uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula;

considerato che:

in alcune aree del Mezzogiorno, a partire dall'anno 2006, numerose aziende agricole sono state oggetto di verifiche ispettive, a seguito delle quali l'INPS ha dichiarato illegittimi i contratti aziendali sottoscritti; in conseguenza, le aziende interessate hanno subito la revoca dei benefici contributivi (fiscalizzazione) con recuperi milionari nei confronti di aziende che credevano di aver operato nel rispetto della legalità e in per-

fetta trasparenza, avendo sottoscritto contratti con l'assistenza delle parti sociali tempestivamente depositati all'INPS;

il contenzioso con l'INPS è ancora in atto, e la sua rapida risoluzione risulta essenziale per la stessa sussistenza delle aziende agricole coinvolte;

impegna il Governo:

a garantire attraverso opportuni atti di competenza, al fine di dare soluzione al contenzioso in atto e favorire la ripresa delle aziende agricole coinvolte, che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.

---

#### **G/2111/190/5**

PUPPATO, PEZZOPANE, CATALFO, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

all'articolo 51, comma 3, terzo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 97 venivano considerate esenti da imposte Lire 500.000 qualora percepite dal lavoratore a titolo di premialità forfettaria annuale;

considerato che:

sono trascorsi 29 anni e da allora non si è mai provveduto ad un adeguamento di detto importo che tradotto in Euro corrisponde a circa 258;

si ritiene urgente una revisione che permetta almeno un parziale adeguamento all'indice ISTAT;

tenuto conto inoltre del diritto del lavoratore a mantenere, nel tempo, i suoi valori anche economici soprattutto in considerazione dell'elevata tassazione oggi esistente sui redditi da lavoro che falcidia buona parte dell'eventuale potenzialità erogata dalle aziende a fine anno per il valore di produzione e di loro redditività;



impegna il Governo:

a rimodulare detto importo tenendo in considerazione sia il passaggio da Lire ad Euro, sia il trascorrere del tempo (quasi 30 anni) sia in considerazione dell'onere fiscale oggi esistente sul lavoro dipendente.

---

**G/2111/191/5**

DI BIAGIO, GUALDANI, COMAROLI, MANDELLI, BARANI, MILO, BULGARELLI, SANTINI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure relative alla formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, anche attraverso disposizioni di natura previdenziale e fiscale;

il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è stato definito. Dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rettificando, sotto il profilo normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;

è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere interessa coloro – magistrati, personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici in attività di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legalmente richiesta a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza – che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti, nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, in attività quali il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pubblico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza e le attività che vedono il nostro paese impegnato in difficili scenari nel contesto internazionale;

l'estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche il più alto senso del valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l'intera collettività;

la corresponsione dei benefici citati è stata disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito ulteriori disposizioni legi-

slative che hanno interessato l'estensione di singoli ulteriori benefici, tramite l'articolo 34 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 e l'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

in sede di replica all'atto di sindacato ispettivo n. 3-0075-8, il Governo ha evidenziato come «allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici di natura economica», fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi nove anni dall'enunciazione del principio di equiparazione permane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile neanche nell'ottica di una «gradualità» che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il completamento;

sarebbe pertanto auspicabile garantire la corretta applicazione, confermata anche in più sedi giudiziarie, del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 (Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle Vittime del Dovero ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Tale rettifica si rende necessaria sia per eliminare l'attuale ingiustificata sperequazione tra categorie di vittime, sia per evitare il moltiplicarsi di un contenzioso già consistente, che al momento sta definendo una situazione sfavorevole a carico dello Stato, impegnando ulteriormente l'erario.

Il Governo, ulteriormente, riconoscendo che il diritto allo studio, quale vero strumento capace di condurre un individuo alla libertà, e alla formazione della coscienza umana e civica, è quanto di più prezioso resta a coloro i cui genitori sono caduti o rimasti invalidi mentre svolgevano i loro compiti istituzionali nel servizio al Paese, ha accolto un ODG in sede di discussione sulle leggi di Stabilità e Bilancio 2014/2015 con l'impegno «a prevedere, nell'ambito del programma 1.8 »Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio«, l'incremento delle risorse destinate al Capitolo 1498 – borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998»;

le disposizioni concernenti misure del comparto sicurezza, difesa ed ordine pubblico saranno oggetto di confronto e di proposte emendative, nell'ambito del provvedimento in titolo, in occasione della seconda lettura dello stesso alla Camera dei Deputati:

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, eventualmente nell'ambito della discussione delle disposizioni in materia di sicurezza che avrà luogo alla Camera nel contesto del provvedimento in titolo, di definire opportune misure al fine di riprendere fattivamente il percorso di estensione alle vittime del dovere e loro equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, valutando ulteriormente, in ottemperanza agli impegni già contratti in materia, l'incremento delle

risorse destinate al Capitolo 1498 – borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998 eventualmente nell'ambito della discussione delle disposizioni in materia di sicurezza.

---

**G/2111/192/5**

AZZOLLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;

impegna il Governo:

a consentire che il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa all'anno 2015, ove non versata, possa essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017.

---

**G/2111/193/5**

FASIOLO, PEZZOPANE, PUPPATO, LANIECE, Gianluca ROSSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.21.

---

**G/2111/194/5**

BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

premessi che:

l'istituto del maso chiuso è disciplinato dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 e costituisce per molti aspetti un'eccezione all'ordinamento giuridico italiano per via del principio dell'indivisibilità dello stesso, sia nei trasferimenti tra vivi, sia per causa di morte;

ed è proprio questa caratteristica dell'infrazionabilità che determina che il maso chiuso è da considerare un bene separato dalla massa ereditaria, al cui interno entra soltanto la somma di denaro che ne rappresenta il valore (Cass. 7 ottobre 1964, n. 2540). Si tratta pertanto di una successione anomala separata, dove il maso chiuso viene stralciato dalla successione, per seguire una corsia particolare incentrata sulla necessità di determinare un unico assuntore per esso, mentre il suo patrimonio, reintegrato del valore di quanto stralciato, è destinato a seguire le regole dettate dal Codice civile per l'ordinaria vicenda successoria;

infatti, l'articolo 37 della citata legge provinciale dispone al comma 5: l'assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione, mentre l'articolo 33 della stessa legge riconosce all'assuntore del maso il diritto di vedersi rilasciare un certificato ereditario che è titolo per l'intavolazione del diritto di assunzione – anche prima della determinazione del prezzo di assunzione e delle operazioni divisionali. Non si tratta pertanto di una comunione ereditaria, non potendo ricondursi l'assunzione del maso neanche ad una normale compravendita di quote, sia pure ad un prezzo giudizialmente determinato. Questo è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 505 del 1988). Ciò significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria non è una divisione per equivalente nel senso tecnico dell'articolo 720 codice civile (cioè una divisione avente per oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensì è una divisione avente per oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata «posta a carico dell'assuntore» (articolo 26 della citata l.p.);

per chiarire dubbi applicativi, emersi recentemente durante i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate che in alcuni casi hanno accertato violazioni dell'obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dell'accordo di assunzione del maso chiuso, si propone una piccola modifica alla normativa nazionale di riferimento;

impegna il Governo:

ad intervenire a livello normativo al fine di dichiarare la particolarità dell'istituto del maso chiuso e della conseguente applicazione della normativa fiscale prevedendo che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alla controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assun-

zione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

---

### **G/2111/195/5**

BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

a ripristinare le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ovvero che nei territori montani di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti alle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.

---

### **4.2200 (testo 2)**

LE RELATRICI

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.».

15-ter. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento."».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

---

### **13.0.4 (testo 2)**

DALLA TOR, GUALDANI, BIANCONI, CONTE, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 13-bis.**

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato "Fondo", con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrice.

2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrice imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 2.

4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 2, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate; secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante, una riduzione di 10 milioni di euro per ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

---

**16.2000 (testo 2)**

LE RELATRICI

*Apportare le seguenti modifiche:*

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».

Al comma 6, dopo le parole: "degli uffici giudiziari" *inserire le seguenti*: "e dell'amministrazione della giustizia

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti*: «298,3 milioni di euro per l'anno 2016, 296, 6 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2018».

---

**17.2000 (testo 2)**

LE RELATRICI

*Aggiungere nella rubrica le parole: "e Ricerca"*

*Sostituire il comma 1, con il seguente: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano e a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".*

*È aggiunto il seguente comma 2-bis: "L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi cui al comma 1, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca".*

*Al comma 3, dopo le parole: "finanziamento ordinario" sono aggiunte: "e del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca".*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "universitari".*

---



**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2015

**Plenaria****233<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazione**

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-02144 della senatrice Blundo sull'inserimento nelle graduatorie permanenti ad esaurimento dei possessori del diploma magistrale abilitante 2002, informando innanzitutto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fornito – con nota n. 15457 del 20 maggio 2015 – indicazioni operative in relazione all'esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 1089 del 2015, nonché della sentenza dello stesso consesso n. 1973 del 2015.

In particolare, con la citata nota è stato rappresentato che la sentenza, nel disporre l'annullamento dei criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte in cui hanno precluso agli originari ricorrenti, docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, esplica i suoi effetti solamente nei confronti dei soggetti appellanti. Con la medesima nota si è data, altresì, indicazione che nelle graduatorie ad esaurimento venissero inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli.

Infatti, con decreto presidenziale del Consiglio di Stato – n. 3382 del 30 luglio 2015, reso su istanza di revoca del decreto monocratico n. 3252

del 2015 con il quale era stata accolta l'istanza di esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1089 del 2015 – il giudice adito ha chiarito che l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei ricorrenti che abbiano ottenuto una pronuncia cautelare favorevole debba avvenire con riserva, con conseguente inutilità, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, della stessa esecuzione disposta con il decreto di cui si chiede la revoca.

Non sarebbe, infatti, possibile, in virtù dei principi di certezza giuridica, stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato con soggetti la cui posizione in graduatoria è *sub iudice* e, dunque, non ancora definita.

Lo stesso Consiglio di Stato – con il decreto presidenziale n. 3630 del 2015 reso nel medesimo giudizio – ha riconosciuto che solo i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento hanno diritto a partecipare al piano straordinario assunzionale, «situazione nella quale i ricorrenti, destinatari di una mera ordinanza cautelare strumentale e provvisoria, non versano».

Nel respingere l'istanza cautelare monocratica tesa all'esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 1089, il Consiglio di Stato ha confermato e ribadito, dunque, il carattere provvisorio degli effetti conseguenti ad una pronuncia resa in sede cautelare.

Pertanto nel dare esecuzione all'ordinanza, gli Uffici scolastici regionali competenti per ambito territoriale di pertinenza dei docenti interessati, hanno provveduto a inserire con riserva i ricorrenti nelle varie graduatorie ad esaurimento specificando che, come espressamente previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto ministeriale n. 235 del 2014, l'iscrizione con riserva (caratterizzata in questo caso da un contenzioso in atto) non consente all'interessato di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato finché non intervenga la sentenza definitiva di merito.

In merito alle contestazioni circa le modalità esecutive adottate dall'Amministrazione avvenute attraverso ricorso per l'ottemperanza dell'indicata ordinanza, si rappresenta che in data 31 agosto 2015 il Consiglio di Stato ha emanato l'ordinanza n. 3909 sulle cui modalità di esecuzione questo Ministero, nonostante fosse stato nominato dal giudice il commissario *ad acta*, ha ritenuto opportuno sollecitare i chiarimenti al medesimo Consiglio di Stato per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato.

Nell'ordinanza da ultimo citata si legge infatti che «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie in parte la domanda di ottemperanza all'ordinanza n. 1089 del 2015 (Ricorso numero 503 del 2015), esclusi gli effetti per il piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015/2016».

Nelle motivazioni dell'ordinanza in esame, il Consiglio di Stato, modificando il proprio precedente orientamento, non ha condiviso il comportamento dell'Amministrazione che, nel dare esecuzione all'ordinanza n. 1089, ha iscritto in graduatoria i ricorrenti con riserva, non consentendo quindi la stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato, in quanto il Consiglio di Stato ritiene che «... al di fuori del piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015/16 di cui all'articolo 1 commi 93 e 96

della legge n. 107 del 2015, la generalizzazione di tale depotenziamento dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie non sembra avere fondamento legislativo».

Pertanto, questa Amministrazione si trova nella necessità di dover attendere l'ulteriore pronuncia. Peraltro, considerato che l'ordinanza si riferisce ad una pluralità di ricorrenti afferenti a diversi Uffici scolastici regionali si rende necessario conoscere le modalità applicative, avuto anche riguardo al fatto che il Consiglio di Stato ha nominato quale commissario *ad acta*, in caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Milano ordinando al solo Ufficio scolastico regionale per la Lombardia di provvedere all'esecuzione.

Per completezza, si segnala che il contenzioso relativo all'inserimento in graduatorie ad esaurimento dei docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non vede l'Amministrazione soccombente in tutti i giudizi promossi dagli aspiranti, laddove, viceversa, si registrano numerosissime pronunce favorevoli alla stessa.

La senatrice BLUNDO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatta atteso che, pur essendo la risposta fornita dal rappresentante del Governo puntuale e approfondita, tuttavia il Dicastero continua ad ignorare le indicazioni che emergono anche da una recente sentenza, adottata due giorni fa del Consiglio di Stato – non citata dal Sottosegretario – indicazioni che vanno nella direzione della salvaguardia dei diritti degli interessati.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice BLUNDO (M5S) chiede di conoscere se vi saranno o meno audizioni sull'atto del Governo n. 220, relativo alle classi di concorso.

Il PRESIDENTE prospetta l'esigenza di raccogliere i contributi scritti dei soggetti rappresentativi del settore, dando mandato alla relatrice Elena Ferrara per l'individuazione, entro la giornata odierna, delle associazioni alle quali richiedere le predette memorie. I commissari sono invitati a far pervenire alla relatrice – in tempo utile – eventuali proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell'elenco degli auditi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 102**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*indi della Vice Presidente*  
PELINO

*Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,10*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER  
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 103**

*Presidenza del Presidente*  
MUCCHETTI

*Orario: dalle ore 15,35 alle ore 18,50*

*AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2085 (LEGGE ANNUALE PER  
IL MERCATO E LA CONCORRENZA)*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2015

**Plenaria****194<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Vice Presidente*  
MUNERATO

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1<sup>o</sup> ottobre 2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economico-sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MANASSERO (PD), introducendo il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, si sofferma sull'articolo 1-bis, che estende l'ambito di applicazione della normativa transitoria in materia di lavori socialmente utili da parte di titolari di ammortizzatori sociali, comprendendo tutti i progetti che abbiano avuto inizio prima dell'adozione della convenzione quadro da parte dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Ricorda inoltre che le attività a fini di pubblica utilità sono definite da convenzioni, stipulate dalle Regioni o Province autonome con le pubbliche Amministrazioni, sulla base della citata convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.

In merito ad altri articoli del decreto-legge, segnala all'articolo 1 la riduzione, per il 2015, della dotazione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di 50 milioni di euro per consentire la prosecuzione degli interventi relativi agli edifici scolastici, e all'articolo 2 la modifica della normativa sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole, nel quale si richiami tuttavia al Governo l'urgenza di convocare un tavolo per esaminare le problematiche occupazionali e sociali dei lavoratori *ex* LSU e dei cosiddetti appalti storici, facendo seguito all'impegno assunto nell'accordo quadro del 30 luglio 2015.

La senatrice CATALFO (*M5S*) osserva che con il provvedimento d'urgenza per l'ennesima volta si prorogano i lavoratori LSU, per far loro svolgere attività diverse da quelle originarie, a seguito di una finta formazione. Si tratta inoltre di soggetti che, alle dipendenze della pubblica Amministrazione, hanno svolto per anni le medesime funzioni, e per i quali si riscontra una disparità di trattamento rispetto agli altri lavoratori. Il problema andrebbe dunque affrontato in modo radicale e risolutivo e non semplicemente rinviato con questa ulteriore proroga. L'articolo 1-*bis* del decreto-legge inserisce inoltre in quest'ambito anche i percettori di cassa integrazione, in aperta contraddizione con quanto previsto nel decreto legislativo n. 150 del 2015, attuativo del *Jobs Act*. Infine, la senatrice coglie l'occasione per stigmatizzare il contenuto dell'articolo 24 del disegno di legge di stabilità, anticipando l'intenzione di presentare un parere alternativo a quello proposto dalla relatrice.

Concorda il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), osservando che, fin dal suo insediamento, il Governo ha sostanzialmente svalutato il lavoro; ciò è anche nel caso in esame, in cui si dà sostanzialmente corso a un demansionamento camuffato. I lavoratori socialmente utili hanno già subito decurtazioni di stipendio e nel tempo hanno accettato qualsiasi condizione venisse loro proposta; con il decreto-legge in esame si finisce col prorogare il precariato. Si tratta di un trattamento disumano, riservato a un comparto di 24.000 lavoratori; un numero, dunque, non così ingente da impedire la soluzione del problema.

La relatrice MANASSERO (*PD*) interviene brevemente per segnalare che, ferma restando la validità di alcune sollecitazioni, l'articolo 1-*bis* intende dare soluzione ai progetti iniziati prima della adozione della convenzione quadro da parte dell'ANPAL. Il finanziamento contenuto nell'articolo 1 è invece finalizzato alla prosecuzione di interventi relativi ad edifici scolastici, che sono stati caldeggiati in modo trasversale.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) giudica il decreto-legge del tutto privo dei requisiti di urgenza e disomogeneo nel contenuto. La prima parte sarebbe pertanto da cancellare, mentre per i lavoratori socialmente utili occorrerebbero misure a carattere strutturale, anziché una disposizione che finisce per aumentarne la precarietà.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ritiene che il provvedimento non si riferisca ad alcuna situazione di carattere eccezionale, atteso che i lavoratori socialmente utili stanno svolgendo una prestazione di lavoro da moltissimi anni, al di là delle modalità con le quali sono stati assunti. L'ulteriore proroga disposta con il provvedimento d'urgenza finisce dunque con il confermare la situazione di precarietà proprio ai danni di quanti nel corso degli anni hanno accettato qualsiasi condizione, senza levare proteste.

Secondo il senatore DIVINA (*LN-Aut*), la disomogeneità del decreto-legge emerge dalla stessa relazione illustrativa. Inoltre, se con l'istituzione del Fondo sociale per l'occupazione, che peraltro risulta qui ridotto, il Governo aveva voluto dare un segnale di attenzione nei confronti delle nuove povertà, non può essere sottaciuto che la contrattazione nel pubblico impiego è ferma da otto anni e che il settore è in forte sofferenza. Ciò dovrebbe aprire una riflessione, in particolare con riferimento al comparto sicurezza, a maggior ragione in un momento nel quale agli addetti si richiedono interventi straordinari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SULL'ORDINE DEI LAVORI*

La senatrice CATALFO (*M5S*) chiede che nella prossima settimana venga riunito il comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario). Ritiene inoltre assai grave che nel corso dell'esame della manovra di bilancio sia risultata preclusa ogni modifica che traducesse osservazioni e dibattiti condotti in Commissione lavoro, ritenendo tale circostanza non rispettosa nei confronti della Commissione e non dignitosa per i parlamentari. Esprime pertanto disappunto e disagio, evidenziando che per tal via il Parlamento finisce per esaminare unicamente provvedimenti d'urgenza, peraltro immutabili.

Si associa il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), sollecitando anch'egli la ripresa dell'esame in comitato ristretto dei provvedimenti riguardanti il reddito di dignità, nonché una disamina riguardante il tema dell'aumento delle morti sul lavoro.

La senatrice PARENTE (*PD*) osserva che l'ultima riunione del comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario) si è svolta il 28 ottobre e che successivamente i parlamentari sono stati impegnati, anche presso la Commissione di merito, per l'esame del disegno di legge di stabilità. Conviene comunque sull'opportunità di una convocazione del comitato ristretto nella prossima settimana, ripartendo dai dati di approfondimento elaborati dall'ISTAT. Ritiene utile anche un dibattito sull'andamento dell'esame dei documenti di bilancio, a maggior ragione perché talune questioni erano state affrontate in Commissione negli ultimi mesi in modo assolutamente trasversale e *bipartisan*.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 18 novembre 2015

### Plenaria

291<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAETTI (M5S) osserva, anzitutto, che il provvedimento in esame introduce disposizioni specifiche relative all'immissione sul mercato e all'etichettatura delle sigarette elettroniche e di alcuni altri prodotti correlati ai prodotti del tabacco, e si domanda per quale motivo tale regime non sia esteso anche alle sigarette tradizionali. Segnala, a titolo esemplificativo, che l'obbligo di corredare le confezioni di un foglietto recante istruzioni, controindicazioni, avvertenze e informazioni (articolo 21, comma 8) dovrebbe riguardare non solo le sigarette elettroniche.

Esprime apprezzamento per gli obblighi di etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo, introdotti dall'articolo 13.



Quanto al sistema di raccolta di informazioni sui presunti effetti nocivi delle sigarette elettroniche, di cui al comma 17 dell'articolo 21, paventa che esso possa essere difficilmente attuabile, considerato anche che la formulazione del testo appare non priva di profili di ambiguità. Soggiunge che sarebbe preferibile demandare la gestione di tale sistema ad un ente indipendente che sovrintenda a tale attività in forma accentrata.

Riguardo al nuovo sistema di sicurezza antimanomissione delle confezioni, prefigurato dall'articolo 17, che ritiene condivisibile, auspica che la relativa decorrenza sia anticipata, apparendo eccessiva la dilazione prevista dal testo (articolo 17, comma 2).

In riferimento al sistema di tracciabilità introdotto dall'articolo 16, nel manifestare dubbi circa la sua attuabilità, segnala l'opportunità di includere, tra le informazioni desumibili dall'identificativo univoco, l'eventuale utilizzo di pesticidi durante la coltivazione del tabacco.

Esprime perplessità in ordine alla scelta di introdurre l'indicazione di un numero verde all'interno di un testo legislativo (articolo 11, comma 2).

Osserva, infine, che la previsione concernente il numero minimo di sigarette da includere in ciascuna confezione (articolo 15, comma 1) è meritevole di un supplemento di riflessione, trattandosi di un aspetto rilevante anche per la tutela della salute dei consumatori: appare inopportuno, in tale ottica, precludere la messa in commercio di confezioni contenenti meno di venti sigarette.

La senatrice *MATTESINI (PD)* fa rilevare, anzitutto, l'importanza dell'atto in esame, che a suo avviso pone le premesse per una più efficace prevenzione delle malattie legate al fumo, in attuazione non solo della normativa europea ma anche degli impegni assunti a livello di Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

A tale riguardo, rammenta che sono molto preoccupanti i dati relativi ai decessi per malattie legate al fumo, alle spese sanitarie per la cura dei pazienti affetti da tali patologie e alla perdita di produttività connessa al tabagismo. Ritiene meritevoli di particolare sottolineatura la crescita dei tumori femminili dell'apparato respiratorio e quella delle problematiche di dipendenza da tabacco nell'età adolescenziale.

In tale ottica, esprime apprezzamento per il divieto di utilizzo di aromi che consentano di modificare l'odore o il gusto dei prodotti del tabacco o la loro intensità di fumo, previsto dal comma 3 dell'articolo 8: si tratta infatti di additivi che possono avere un ruolo nell'induzione dei giovani al consumo dei prodotti del tabacco.

Auspica che nell'ambito del parere sia posta in luce l'importanza dell'educazione sui corretti stili di vita all'interno delle scuole, da assicurare anche attraverso un potenziamento del ruolo e delle risorse dei servizi territoriali per le dipendenze.

Trova condivisibili, nel merito, i divieti di fumo nelle aree all'aperto di pertinenza delle strutture sanitarie, e a bordo di autoveicoli in presenza di soggetti minori o di donne in stato di gravidanza, introdotti dall'articolo 24.

Reputa altresì opportune le disposizioni concernenti l'etichettatura ed il confezionamento, di cui agli articoli da 9 a 17, dal momento che esse sembrano animate dall'intento di prevenire lo sviluppo di dipendenze, anche attraverso l'uso di pittogrammi dissuasivi.

Quanto ai riferimenti al numero verde, fa presente che quest'ultimo, nei fatti, è già da tempo operativo ed utilizzato in maniera sempre più ampia e proficua da parte degli utenti.

Sottolinea l'importanza delle disposizioni in materia di tracciabilità, di cui all'articolo 16, che perseguono, al contempo, la finalità di tutelare la salute dei consumatori e le coltivazioni italiane di qualità.

Riguardo alle disposizioni introdotte dall'articolo 21, esprime l'opinione che le sigarette elettroniche non debbano essere oggetto di un trattamento deteriore rispetto a quello accordato ai prodotti più tradizionali, anche perché, secondo molti, esse possono rappresentare un primo passo verso l'uscita dalla dipendenza.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La PRESIDENTE avverte che l'orario di inizio della seduta pomeridiana è posticipato alle ore 15,30.

Comunica, inoltre, che alla luce del nuovo calendario dell'Assemblea la seduta pomeridiana già convocata per domani non avrà luogo, mentre si terrà, nella stessa giornata, una seduta antimeridiana con inizio alle ore 8,45, se necessaria ai fini della conclusione dell'esame dell'atto del Governo n. 212.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2015

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 127**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR DONATO CEGLIE, GIÀ SOSTITUTO PROCURATORE DI SANTA MARIA DI CAPUA VETERE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 590 (EX CAVA DI TUFO MONTI IN MADDALONI)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 128**

*Presidenza del Presidente*  
**MARINELLO**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,10*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROCURATORE DI SANTA MARIA DI CAPUA VETERE, NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 590 (EX CAVA DI TUFO MONTI IN MADDALONI)*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 18 novembre 2015

**Plenaria**

**149<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
Giovanni MAURO

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (n. 212)**

(Osservazioni alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con condizione e rilievi)

Illustra il provvedimento in titolo la senatrice CARDINALI (PD), relattrice, affermando che esso recepisce la direttiva 2014/40/UE.

La direttiva 2014/40/UE provvede a sostituire la direttiva 2001/37/CE, al fine di stabilire un ulteriore ravvicinamento tra le normative nazionali relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, tenendo conto degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato, tra cui anche la diffusione delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica. L'intervento legislativo europeo è diretto anche a dare attuazione alla Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (cosiddetta «FCTC»), del maggio del 2003, che disciplina anche la composizione dei prodotti del tabacco, le informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, la pubblicità e il commercio illecito dei prodotti del tabacco. La direttiva si basa sulla finalità del raggiungimento di un livello elevato di protezione della salute, con particolare riguardo ai giovani.

L'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2014/

40/UE, fissando principi e criteri direttivi, tra cui: escludere (ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234) l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana già offerto dalla direttiva 2014/40/UE; stabilire un quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione; consentire, fino al termine massimo previsto dalla direttiva, lo smaltimento delle scorte fabbricate ed etichettate prima del 20 maggio 2016.

Dopo aver rilevato la sostanziale corrispondenza delle disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della direttiva 2014/40/UE in recepimento, la relatrice illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi e una condizione.

La condizione riguarda l'articolo 26 dello schema di decreto legislativo, che reca disposizioni per l'attuazione di atti delegati e di atti di esecuzione, adottati dalla Commissione europea. Esso si pone in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 31, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, peraltro richiamato anche dalla norma di delega di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

In particolare, l'articolo 26 attribuisce al Ministro della salute il potere di adottare un decreto ministeriale per dare attuazione non solo agli atti di esecuzione, ma anche agli atti delegati previsti dalla direttiva 2014/40/UE.

Al riguardo, occorre ribadire che gli «atti delegati» sono qualificati come tali dal legislatore europeo e non sono suscettibili di essere derubricati da una norma nazionale, mediante la locuzione «aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo», alla stregua di meri atti amministrativi di esecuzione.

Pertanto, ai fini dell'attuazione sul piano nazionale degli atti delegati previsti dalla direttiva 2014/40/UE e citati alla lettera a) dell'articolo 26 dello schema di decreto legislativo, non può essere utilizzato lo strumento del decreto ministeriale e va invece utilizzata la procedura stabilita dall'articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Si rappresenta, inoltre, che la problematica dell'utilizzo improprio da parte della Commissione europea della tecnica degli atti delegati, in riferimento all'esame in fase ascendente della proposta legislativa che è stata approvata ed è entrata poi in vigore come direttiva 2014/40/UE, aveva peraltro condotto la Commissione Sanità del Senato, con parere conforme della Commissione Politiche dell'Unione europea, ad adottare un parere motivato (*Doc. XVIII*, n. 183, del 30 gennaio 2013), attestante cioè la violazione del principio di sussidiarietà, anche per l'eccesso nell'utilizzo della categoria dell'atto delegato di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Con tale fonte normativa, invero, si espropriano *pro futuro* i parlamenti nazionali della potestà di esaminare eventuali modifiche che agli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa.

Pertanto, anche in linea con tale posizione politica espressa in fase ascendente, non appare percorribile l'opzione normativa di escludere il

Parlamento dal controllo di tali modifiche legislative anche nella fase discendente.

Per quanto riguarda le osservazioni si ritiene che la previsione della sospensione della licenza già alla prima violazione e della revoca della licenza alla seconda violazione, di cui all'articolo 24, comma 3, dello schema, vada oltre i limiti previsti dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge n. 246 del 2005, e richiamato dall'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012, e sia incoerente rispetto al principio di proporzionalità dettato dall'articolo 23 della direttiva.

Si ritiene inoltre che le tariffe aggiuntive, previste dallo schema di decreto, potrebbero essere considerate alla stregua di obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione della direttiva e quindi in violazione del citato articolo 14 delle legge n. 246 del 2005.

Si auspica, infine, in relazione agli articoli 16 e 17, che disciplinano il sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco, che il Governo si attivi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco, per incanalare il commercio del tabacco su percorsi legali, così contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza del contrabbando e della contraffazione.

Il presidente Giovanni MAURO sottolinea l'importanza del tema della tracciabilità, da ultimo evocato dalla relatrice.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) osserva come sul tema della tracciabilità vi sia oggi una prevalente competenza degli organi nazionali.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*), nell'evidenziare come la lotta al tabagismo sia un problema comune, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo. Ritiene peraltro necessario che le violazioni della normativa in materia di tabacchi siano presidiate da rigorosi meccanismi sanzionatori, soprattutto a tutela dei minori.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) si associa a quanto osservato dal senatore Carraro sulla necessità di adeguate sanzioni per le violazioni della normativa in materia di tabacchi.

La relatrice CARDINALI (*PD*) evidenzia come l'articolo 15 della direttiva sia espressamente dedicato al tema della tracciabilità e come quindi sia riscontrabile anche una competenza europea in materia. Evidenzia inoltre come le sanzioni previste dallo schema di decreto legislativo debbano rispettare i precisi limiti dettati dalla legge delega.

La senatrice GUERRA (*PD*) conviene sulla necessità di rispettare i principi e criteri direttivi recati dalla legge di delegazione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone quindi in votazione lo schema di osservazioni predisposto dalla relatrice, e pubblicato in allegato al resoconto, che risulta approvato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata alle ore 14,30, si terrà alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 8,55.*

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 212

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/40/UE provvede a sostituire la direttiva del 2001, al fine di stabilire un ulteriore ravvicinamento tra le normative nazionali relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, tenendo conto degli sviluppi scientifici, internazionali e di mercato, tra cui anche la diffusione delle sigarette elettroniche e dei relativi liquidi di ricarica. L'intervento legislativo europeo è diretto anche a dare attuazione alla Convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (cosiddetta «FCTC»), del maggio del 2003, che disciplina anche la composizione dei prodotti del tabacco, le informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, il confezionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco, la pubblicità e il commercio illecito dei prodotti del tabacco. La direttiva si basa sulla finalità del raggiungimento di un livello elevato di protezione della salute, con particolare riguardo ai giovani;

considerato che l'articolo 6 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), delega il Governo a dare attuazione alla direttiva 2014/40/UE, fissando principi e criteri direttivi, tra cui: escludere (ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *c*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234) l'introduzione di norme più severe sul confezionamento, considerato l'elevato livello di protezione della salute umana già offerto dalla direttiva 2014/40/UE; stabilire un quadro normativo che riconosca il potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco di nuova generazione; consentire, fino al termine massimo previsto dalla direttiva, lo smaltimento delle scorte fabbricate ed etichettate prima del 20 maggio 2016;

rilevata la corrispondenza delle disposizioni dello schema di decreto legislativo con i contenuti della direttiva 2014/40/UE in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli,

*a)* con la seguente condizione:

in riferimento all'articolo 26 dello schema di decreto legislativo, che reca disposizioni per l'attuazione di atti delegati e di atti di esecuzione, adottati dalla Commissione europea, si rileva che esso si pone in netto contrasto con quanto prescritto dall'articolo 31, comma 6, della



legge 24 dicembre 2012, n. 234, peraltro richiamato anche dalla norma di delega di cui all'articolo 6 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

In particolare, l'articolo 26 attribuisce al Ministro della salute il potere di adottare un decreto ministeriale per dare attuazione, non solo agli «atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE» (lettera *b*)), ma anche agli «atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/40/UE» (lettera *a*)).

Al riguardo, occorre ribadire che gli «atti delegati» sono qualificati come tali dal legislatore europeo in base all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto non sono suscettibili di essere derubricati da una norma nazionale, mediante la locuzione «aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo», alla stregua di meri atti amministrativi di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 del medesimo Trattato. Peraltro, il loro contenuto normativo è determinato dal riferimento a specifici paragrafi di articoli della direttiva che tali atti delegati sono chiamati a modificare o integrare.

Pertanto, ai fini dell'attuazione sul piano nazionale degli atti delegati previsti dalla direttiva 2014/40/UE e citati alla lettera *a*) dell'articolo 26 dello schema di decreto legislativo, non può essere utilizzato lo strumento del decreto ministeriale e va invece utilizzata la procedura stabilita dall'articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 31, comma 6, prescrive l'utilizzo della procedura della legge di delegazione al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 (ossia entro 24 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo cui fanno riferimento) o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea.

Né varrebbe addurre per giustificare la scelta compiuta dal Governo la modifica apportata all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014), come erroneamente è riportato nella relazione governativa. Come invero è stato affermato dal Sottosegretario Gozi nella seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea dell'8 luglio 2015, «*per quanto riguarda, infine, le modifiche all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012 apportate dall'articolo 29 del disegno di legge, esse non riguardano il recepimento degli atti delegati, che continua ad essere regolato dall'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 e, quindi, con lo strumento del decreto legislativo e non con quello del decreto ministeriale*».

Pertanto, l'articolo 26 dello schema andrebbe suddiviso in due commi:

*«1. Con la procedura di cui all'articolo 31, comma 6, della legge 24 dicembre 2015, n. 234, sono recepiti gli atti delegati, adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2014/40/UE, per l'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 4, paragrafi 3 e 5, dell'articolo 7, paragrafi 5, 11 e 12, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 6, dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 12, e dell'articolo 20, paragrafi 11 e 12, della medesima direttiva.*

*2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, da acquisirsi nei termini previsti dall'articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, come introdotto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 2015, n.124, è data attuazione agli atti di esecuzione della Commissione europea adottati ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE, per l'esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 20 della medesima direttiva 2014/40/UE».*

La disposizione di cui al primo comma avrebbe peraltro un valore meramente descrittivo, poiché la delega continuerebbe ad essere fornita dall'articolo 6 della legge n. 114 del 2015, in combinato disposto con l'articolo 31, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

Si rappresenta, infine, che la problematica dell'utilizzo improprio da parte della Commissione europea della tecnica degli atti delegati, in riferimento alla proposta legislativa che nella fase ascendente ha condotto all'approvazione della direttiva 2014/40/UE, aveva peraltro condotto la Commissione Sanità del Senato, con parere conforme della Commissione Politiche dell'Unione europea, ad adottare un parere motivato (*Doc. XVIII*, n. 183, del 30 gennaio 2013), attestante cioè la violazione del principio di sussidiarietà, anche per l'eccesso nell'utilizzo della categoria dell'atto delegato ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Con tale fonte normativa, invero, si espropriano *pro futuro* i parlamenti nazionali della potestà di esaminare eventuali modifiche agli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa.

Pertanto, anche in linea con tale posizione politica espressa in fase ascendente, non appare percorribile l'opzione normativa di escludere il Parlamento dal controllo di tali modifiche legislative anche nella fase discendente;

*b)* e con i seguenti rilievi:

in relazione all'articolo 24 dello schema di decreto legislativo, che detta sanzioni dirette a contrastare la vendita di prodotti del tabacco ai minori, si ritiene che l'aggravio delle sanzioni previsto al comma 3 – in particolare la previsione della sospensione della licenza già alla prima violazione e della revoca della licenza alla seconda violazione – vada oltre i

limiti insiti nel principio di proporzionalità di cui all'articolo 23 della direttiva 2014/40/UE, costituendo un'inosservanza del divieto di introdurre o mantenere «sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive», stabilito dall'articolo 14, comma 24-ter, della legge n. 246 del 2005, e richiamato dall'articolo 32, comma 1, lettera c) della legge n. 234 del 2012;

valuti la Commissione di merito se le tariffe aggiuntive, di cui all'articolo 4, comma 6, all'articolo 6, comma 9, all'articolo 8, comma 8, all'articolo 21, commi 4 e 5, e all'articolo 30, non previste dalla direttiva 2014/40/UE, possano essere considerate alla stregua di «obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive» la cui introduzione o mantenimento è vietata ai sensi del citato articolo 14 della legge 246 del 2005, ai commi 24-bis, 24-ter e 24-quater;

in relazione agli articoli 16 e 17, che disciplinano il sistema di tracciabilità dei prodotti del tabacco, stabilito dalla direttiva e la cui entrata in vigore è prevista – dalla stessa direttiva – al 20 maggio 2019 per le sigarette e il tabacco da arrotolare e al 20 maggio 2024 per i restanti prodotti del tabacco, si auspica che il Governo si attivi presso le Istituzioni europee affinché venga adottato il sistema tecnologico di tracciabilità maggiormente adeguato agli scopi della lotta al commercio illegale del tabacco, per incanalare il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza del contrabbando e della contraffazione.

**Plenaria****150<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CHITI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.*

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei Gozi, sull'affare assegnato relativo al completamento dell'Unione economica e monetaria europea (cosiddetto «Documento dei cinque Presidenti») (n. 588)**

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il vicepresidente Giovanni Mauro per l'efficace supplenza svolta durante la sua, pur breve, assenza, introduce la procedura informativa dando la parola al Sottosegretario.

Il sottosegretario GOZI richiama la risoluzione approvata dalla 14<sup>a</sup> Commissione il 21 ottobre 2015 finalizzata alla revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze del 2017. Si tratta di un documento molto più ambizioso del Rapporto dei 5 Presidenti, atto che il Comitato interministeriale per gli affari europei ha già iniziato ad esaminare, anche per definire la posizione che il Governo italiano dovrà tenere in seno al Consiglio.

Il Rapporto dei 5 Presidenti, come è noto, prevede un'articolazione del completamento dell'Unione economica e monetaria in una duplice fase: si prevede in un primo tempo un miglioramento dell'assetto esistente, senza modifiche dei Trattati, per poi passare, in un secondo momento, e cioè a partire dal 2017, a una maggiore integrazione. Tuttavia, è del tutto evidente lo scarto che si è creato tra l'approccio eminentemente conservativo e prudentiale del Rapporto rispetto alla situazione complessiva dell'Europa determinatasi in seguito all'esplosione della crisi greca, che ha reso ancor più urgente procedere verso forme rafforzate di integrazione.

Un primo punto da sottolineare con forza è quindi una decisa critica alla tempistica eccessivamente diluita nel tempo delle azioni, pur ritenute necessarie, previste nel documento dei 5 Presidenti. Invero, le questioni del rafforzamento istituzionale, previste nella seconda fase preconizzata sono senz'altro meglio trattate nella risoluzione del 21 ottobre 2015, con una tempistica delle azioni molto più ravvicinata. Il rinvio quindi di ogni decisione sul nuovo assetto istituzionale al 2017 appare pertanto una scelta sbagliata, anche e soprattutto alla luce della crisi greca.

In ogni caso, pur a fronte di questa tempistica rallentata, il Governo italiano si sta approfondendo in una costante attività di promozione della discussione sulle proposte contenute nel Rapporto in tutte le formazioni del Consiglio. L'idea di fondo alla base di questa linea, che rappresenta un vero cambio di metodo, è che non si tratta solo di questioni che ineriscono il solo Consiglio Ecofin, ma comportano una adeguata riflessione anche sugli aspetti sociali e su quelli inerenti la competitività.

Un secondo punto da sottolineare riguarda i passaggi da compiere in vista del 2017, che costituisce un anno centrale per quanto riguarda la prospettiva di una maggiore integrazione europea. Ciò non solo perché è l'anno a partire dal quale il Documento dei 5 Presidenti prefigura una maggiore integrazione, ma anche perché è l'anno in cui si svolgeranno le elezioni politiche generali in Francia e Germania e si avrà la piena concretezza della posizione britannica con riferimento all'Unione europea. Si avrà modo così di chiarire se, dopo il *referendum* britannico dell'autunno 2016, vi potrà essere una distinzione più marcata tra aspetti relativi al mercato interno e aspetti relativi alla zona euro. Nel 2017, inoltre, ci sarà il sessantesimo anniversario dalla firma dei Trattati di Roma, che dovrà essere non un momento celebrativo, ma costituire l'occasione di un vero e proprio bilancio politico.

La prospettiva possibile verso il 2017 appare, quindi, duplice. Da un lato, vi è la strada per cui si lavora, d'intesa con quanto proposto dalla Commissione europea, per consolidare l'assetto oggi esistente e per poi aprire, solo nel 2017, una consultazione pubblica sulle nuove forme di integrazione europea. Dall'altro, vi è la strada proposta dal Governo italiano, ossia lavorare sin da subito per ricercare i consensi necessari tra gli Stati per progredire più celermente verso una Unione sempre più stretta, sia con riferimento alla *governance* dell'area euro, sia con riferimento agli aspetti

istituzionali. Si tratta di un approccio empirico che si auspica possa produrre risultati concreti, anche con l'appoggio di altri Stati membri.

Un terzo punto da sottolineare concerne il forte coinvolgimento, per un lavoro congiunto, del prossimo trio di Presidenza del Consiglio, composto da Olanda, Repubblica slovacca e Malta, nel corso del cui semestre cadrà, il 25 marzo 2017, il sessantesimo anniversario dalla firma dei Trattati di Roma.

Per quanto riguarda i primi punti del Rapporto dei 5 Presidenti che sono stati sviluppati dalla Commissione, il sottosegretario Gozi ricorda anzitutto la Comunicazione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 del 21 ottobre 2015), in cui si prefigura un semestre europeo rinnovato. In tale ambito, si prevede un forte incremento della visione sinergica delle economie degli Stati membri dell'area euro, costruita su una valutazione complessiva delle implicazioni transnazionali che la raccomandazione di singole azioni richieste a singoli Stati membri comporta. Al riguardo, non è senza rilievo ricordare che una delle principali critiche alla precedente Commissione europea è stata quella di aver chiesto simultaneamente a molti Stati membri le stesse misure economiche, con una prospettiva frazionata che non considerava gli effetti sistemici di tali richieste. È altresì da apprezzare la maggiore attenzione prestata agli aspetti occupazionali e sociali nelle varie procedure europee.

Il Sottosegretario ricorda altresì la Raccomandazione di Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601). Su tale atto, la posizione del Governo è molto cauta, poiché se si può essere d'accordo sulla necessità di dotarsi di un adeguato strumentario per misurare la competitività nei singoli Paesi, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda la strutturazione di nuovi organismi burocratici.

Il terzo atto richiamato concerne l'istituzione, in seno alla Commissione europea, di un Comitato consultivo indipendente per le finanze pubbliche, che contribuirà alla sorveglianza multilaterale nella zona euro. Sull'istituzione di tale Comitato, composto da 5 esperti, e che agirà quale organo consultivo interno alla Commissione, il Governo non può che prendere nota.

Il quarto e importante documento, adottato dalla Commissione europea in seguito al Rapporto dei 5 Presidenti, è la proposta di decisione del Consiglio volta alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603). Con tale atto, si provvede a sanare la frammentazione della rappresentanza della zona euro presso il Fondo monetario internazionale, posto che attualmente i 19 Stati membri sono ripartiti tra 6 raggruppamenti e due seggi individuali, con ciò denotando una rappresentanza insufficiente della zona euro nel suo complesso.

Il presidente CHITI, nel ringraziare il Sottosegretario per l'ampia e esauriente esposizione, preannuncia la trasmissione al Presidente del Se-

nato della Risoluzione approvata il 21 ottobre 2015 al fine di una sua sottoposizione all'esame dell'Assemblea.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) condivide l'approccio prospettato dal Governo italiano, coincidente con la linea politica da lui tratteggiata nella relazione introduttiva al presente affare assegnato. Nel richiamare le quattro proposte elaborate dalla Commissione europea, e sopra sintetizzate dal Sottosegretario, ritiene tuttavia opportuno menzionare anche il necessario completamento dell'Unione bancaria, che renderebbe irreversibile il processo di integrazione europea. A tale riguardo, peraltro, mancano sia la previsione di risorse adeguate per il meccanismo di risoluzione delle crisi sia il sistema europeo comune di garanzia dei depositi.

Sugli aspetti inerenti il completamento dell'Unione bancaria, inoltre evidenzia come talune proposte sembrino avallare un possibile scambio tra l'accelerazione del processo di integrazione istituzionale e la valutazione differenziata dei titoli di Stato detenuti dalle banche rispetto ad altri titoli. Tale scambio, a suo avviso, non converrebbe all'Italia.

Per quanto concerne l'istituzione dei Comitati nazionali per la competitività, ritiene che sia importante valorizzare la loro componente volta a valutare la produttività complessiva di un sistema, con i connessi pertinenti indicatori, piuttosto che limitarsi a una concezione meramente aziendalistica, basata sui soli indicatori di costo. Ritiene peraltro non necessario, come anche evidenziato dal Sottosegretario, dotarsi di nuovi organismi, dimostrando sin d'ora la sua apertura al supporto al Governo in tal senso.

Relativamente al Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche, osserva come sia venuto meno il coordinamento parcellizzato delle posizioni dei singoli Stati membri dell'area euro e si vada profilando un coordinamento ispirato da una visione sistemica e centralizzata, potendo solo da esso venire un chiaro valore aggiunto europeo.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) approva l'approccio empirico e non ideologico del Governo sulle questioni europee. Auspica che la risoluzione approvata dalla 14<sup>a</sup> Commissione apra un serio dibattito sul ruolo dell'Europa, anche in vista delle possibili ulteriori cessioni di sovranità prospettabili in vista delle scadenze del 2017.

Interviene il senatore COCIANCICH (*PD*) per chiedere quale sia la posizione del Governo in merito alla necessità che nell'ambito della revisione del Semestre europeo di coordinamento delle politiche economiche si compia una riflessione sulla dimensione politica della *governance* della zona dell'Euro. A tale riguardo, ritiene peraltro che occorra valorizzare maggiormente la partecipazione dei parlamenti nazionali.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) prende atto con favore del fatto che in Italia, a tutti i livelli delle istituzioni, si stia compiendo un salto di qualità nella visione dei rapporti con l'Europa, con una posizione più critica e

maggiormente tesa a realizzare un'Unione dell'Europa secondo il pensiero originario. Tale realizzazione si rende oggi più che mai urgente, a fronte della nuova emergenza sicurezza, accompagnata alla crisi migratoria e alla crisi economico-finanziaria.

Si associa alle considerazioni del senatore Liuzzi il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), per il quale è urgente procedere verso una maggiore unità politica dell'Europa, evocando anche gli ultimi risultati elettorali emersi in alcuni Paesi e la necessità di fare fronte comune anche sul piano del mercato globale. Al riguardo, ritiene utile fare leva sugli elementi unificanti, quali l'esigenza di una difesa comune e di una maggiore coesione europea rispetto alle pressioni della globalizzazione.

Il sottosegretario GOZI, nel convenire su un dibattito in Assemblea sul Rapporto dei cinque Presidenti e sul tema della revisione dei Trattati, ritiene fondamentale completare l'Unione bancaria attraverso l'adozione della proposta sul sistema comune europeo di garanzia dei depositi. Nonostante vi siano ancora delle resistenze su questo punto, auspica che la Commissione europea proceda senza indugio entro la fine dell'anno.

In riferimento all'ipotetico scambio tra una maggiore integrazione istituzionale e una valutazione differenziata dei titoli di Stato, osserva come a suo avviso si tratti di una prospettiva non condivisibile e, ove fosse concretamente prospettata, sarebbe addirittura sorprendente. Concorda sul fatto che il Comitato consultivo per le finanze pubbliche a livello europeo assicuri, con la sua visione centralizzata un chiaro valore aggiunto europeo.

Relativamente al programma informativo in vista delle scadenze del 2017, rappresenta come sia necessario un forte coinvolgimento anche del Senato e della Camera.

Il tema della *governance* politica dell'area euro dovrà certamente prevedere una sua proiezione istituzionale unificata, identificata nel presidente dell'Eurogruppo, ma dovrà anche prevedere un metodo di individuazione dello stesso ispirato a una logica di confronto e comparazione. Occorrerà altresì che vi sia un maggiore controllo democratico sulla rappresentanza istituzionale della zona euro, che potrà venire non solo con il Parlamento europeo, ma anche con i parlamenti nazionali. Ritiene inoltre importante che l'istituzione di un Ministro del tesoro dell'area euro sia accompagnata anche da adeguate e proprie risorse di bilancio.

Per quanto concerne i maggiori sforzi di integrazione politica, ricorda l'enorme cantiere aperto della sicurezza e della difesa, temi che non possono che essere trattati in sede europea. La minaccia globale posta dal terrorismo necessita, invero, di risposte a livello transnazionale e in primo luogo a livello europeo. Al riguardo, segnala anche la richiesta della Francia volta a chiedere l'attivazione dell'articolo 42, paragrafo 7, del Trattato sull'Unione europea, equivalente all'articolo 5 del Trattato sul Nord Atlantico. Si tratta di un dato politicamente rilevante che testimonia la possibilità concreta di una solidarietà europea e di una apertura dei trattati



vigenti a forme e modi di cooperazione politica sempre più stretta. Rimane però sullo sfondo la possibilità di una revisione dei trattati che valga a dare ulteriore copertura giuridica al tema, fondamentale, della Unione politica degli Stati membri dell'Unione europea.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Gozi e dichiara conclusa la procedura informativa.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 18 novembre 2015

### Plenaria

*Presidenza del Presidente*  
Giacomo Antonio PORTAS

*Intervengono, per l'Agenzia delle entrate, il direttore, Rossella ORLANDI, il direttore centrale amministrazione, pianificazione e controllo, Giuseppe TELESCA, il direttore centrale servizi ai contribuenti, Paolo SAVINI, e il capo ufficio stampa, Sergio MAZZEI.*

*La seduta inizia alle ore 8,40.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

##### **Sulla pubblicità dei lavori**

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale**

**Audizione del direttore dell'Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi**  
(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, i senatori Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*) e Salvatore SCIASCIA (*FI-Pdl XVII*), il deputato Michele PELILLO (*PD*), e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Rossella ORLANDI, *direttore dell’Agenzia delle entrate*, risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l’audizione.

*La seduta termina alle ore 9,50.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle ore 9,50 alle ore 9,55.

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,**  
**di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo**  
**e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 18 novembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Laura RAVETTO

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni**

**Audizione dell'Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia, dottoressa Rezan Kader**

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Rezan KADER, *Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (*AL-A*), i deputati Giorgio BRANDOLIN (*PD*), Massimo ARTINI (*MISTO-AL*) e Laura RAVETTO, *presidente*.

Risponde Rezan KADER, *Alto Rappresentante del Governo Regionale del Kurdistan in Italia*, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato la dottoressa Kader, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledì 18 novembre 2015

### Plenaria

*Presidenza del vicepresidente*  
Stefano VIGNAROLI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

#### **Audizione di rappresentanti della società Alcoa**

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti della società Alcoa. Poiché la Presidente, Alessandra Nodari, ha comunicato di essere impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, è sostituita dal dottor Paolo Oreste Bendotti, accompagnato dall'ingegnere Giuseppe Toia, consulente della società, che ringrazia per la presenza.

Paolo Oreste BENDOTTI, *rappresentante della società Alcoa*, e Giuseppe TOIA, *consulente della società Alcoa*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Paolo ARRIGONI (LN-Aut), Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paola NUGNES (M5S), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI (M5S), *presidente*.

Paolo Oreste BENDOTTI, *rappresentante della società Alcoa*, e Giuseppe TOIA, *consulente della società Alcoa*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Esame della proposta di relazione sullo stato di avanzamento dei lavori di bonifica nel sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 10 novembre scorso, i relatori hanno presentato una proposta di relazione alla quale sono state presentate alcune osservazioni e proposte di modifica. Tuttavia, essendo previsto lo svolgimento di ulteriori audizioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 15,20.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 15,20 alle ore 15,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 18 novembre 2015

**Plenaria**

*Presidenza del Presidente*  
Bruno TABACCI

*La seduta inizia alle ore 8,20.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel superamento delle emergenze:**

**Audizione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio**

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alessandro MAZZOLI (*PD*) e Emanuele PRATAVIERA (*Misto*) svolgendo talune considerazioni e ponendo alcune domande, alle quali risponde Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile*.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia Fabrizio CURCIO, *Capo del Dipartimento della Protezione Civile*, per la disponibilità dimostrata e il quadro generale che ha delineato, svolgendo alcune considerazioni finali.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*





NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 18 novembre 2015

**INDICE**

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare InCE:

*Plenaria* . . . . . *Pag.* 83

---

**DELEGAZIONE**  
**presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa**  
**Centro Europea (InCE)**

Mercoledì 18 novembre 2015

**Plenaria**  
**14ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SONEGO**

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

In apertura di seduta il presidente SONEGO riferisce delle recenti riunioni delle tre Commissioni dell'Assemblea InCe, svoltesi nelle settimane scorse a Roma e a Trieste, che hanno visto una consistente partecipazione delle altre delegazioni parlamentari nazionali.

Informa che la Presidenza di turno macedone dell'Assemblea ha predisposto e distribuito a tutte le delegazioni parlamentari nazionali una bozza di Documento Finale che sarà discusso e approvato al termine della Sessione dell'Assemblea InCE, che avrà luogo a Skopje il 10 dicembre 2015. La bozza di Documento Finale si focalizza in particolare sulle questioni dei Balcani occidentali e sull'emergenza del flusso di migranti e rifugiati in quell'area europea. Sarebbe opportuno predisporre emendamenti che potrebbero essere condivisi da tutta la delegazione italiana per ampliare e arricchire il testo che sarà approvato a Skopje. In particolare potrebbe essere prospettata l'organizzazione di due eventi l'anno prossimo, il primo volto ad un approfondimento del tema delle migrazioni sul piano culturale, il secondo centrato sul tema delle connessioni energetiche trans-adriatiche e trans-alpine. Infine, occorrerà fare una riflessione sulle candidature alle cariche della Dimensione parlamentare che andranno rinnovate a Skopje.

Prendono la parola l'onorevole BLA'INA (PD), il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il senatore SCOMA (FI-PdL XVII) e il senatore MARAN (PD) appoggiando l'impostazione del presidente Sonogo per la Sessione annuale di Skopje.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

*La seduta termina alle ore 9,15.*